



**Regione Autonoma
Valle d'Aosta
Région Autonome
Vallée d'Aoste**



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

**Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Assessorat de l'Agriculture et des Ressources Naturelles**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 2007-2013

ALLEGATO 5 GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DEI PREMI

**DETERMINAZIONE DEI COSTI STANDARD
E IPOTESI STANDARD DI MANCATO GUADAGNO PER IL SOSTEGNO
DELLE MISURE DEL PSR 07/13**

A cura dell'Institut Agricole Régional - Aosta

DETERMINAZIONE DEI COSTI STANDARD E IPOTESI STANDARD DI MANCATO GUADAGNO PER IL SOSTEGNO DI TALUNE MISURE

Premessa

Come noto, l'art. 53 par. 1 del regolamento (CE) n. 1974/2006 prevede che venga fissata l'entità del sostegno di cui agli artt. 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha dunque fissato l'entità del sostegno predisponendo specifici calcoli per le seguenti misure attivate attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali" e misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali". Inoltre, per la misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" sono stati misurati gli effetti dello svantaggio naturale in cui operano le aziende agricole valdostane seguendo il metodo della "analisi della situazione controfattuale".

Al fine di asseverarne la pertinenza e l'esattezza, tutti i calcoli (compresi l'aggiornamento al 2008 per la Misura 214 e le giustificazioni economiche per la Misura 213) sono stati sottoposti alla perizia dell'Istitut Agricole Régional di Aosta, soggetto in possesso di adeguate conoscenze e capacità tecniche e scientifiche per controllare e confermare i calcoli.

In generale, ogni riferimento alle "Unità di Bovino Adulto" (UBA) riportato nel testo del PSR, o negli Allegati allo stesso, si riferisce al carico animale calcolato per le Razze bovine autoctone (Razza Bovina Valdostana), come precisato al successivo capitolo del presente Allegato denominato "Determinazione del carico animale per le razze autoctone e non autoctone" (pag. 5): pertanto, al fine di evitare errate interpretazioni dei termini, tutti i riferimenti riportano un asterisco, ad indicare le "UBA di Razza Valdostana" (UBA*).

Fonti dei dati

Allo scopo di produrre i giustificativi tecnico-economici di cui al presente allegato, sono state utilizzate sia fonti primarie di dati (indagini e studi ad hoc) sia fonti secondarie (statistiche ufficiali, banche dati, risultati di studi e indagini già divulgate). In particolare:

- a) relativamente alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane", al fine di quantificare lo svantaggio naturale in cui versano le aziende agricole valdostane si è fatto ricorso alle informazioni contenute nella Banca Dati Regionale RICA della Valle d'Aosta e del Piemonte degli anni 2003 e 2004, nonché ai risultati di precedenti elaborazioni contenute nel volume *"L'equo indennizzo alle imprese agricole nelle zone montane e svantaggiate – Il caso della Valle d'Aosta"*, pubblicato nella collana Analisi Regionali INEA, Roma, 2002;
- b) al fine di giustificare l'entità del premio proposto per l'adesione alle azioni di cui alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" e alla misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" si è fatto riferimento alle seguenti fonti informative:
 - dati in possesso dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, resi disponibili dai singoli Uffici competenti per materia (aggiornati al 2008);
 - dati in possesso dell'Istitut Agricole Régional di Aosta, scaturenti da indagini su campo condotte dal personale di ricerca del medesimo Istituto, disponibili sul sito www.iaraosta.it ed inedite (aggiornati al 2008);
 - dati in possesso dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA), dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (AssoNaPa), dell'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana –

ANABoRaVa e dell'Association Régionale Eleveurs Valdôtains – AREV (aggiornati al 2008);

- Mémento Agricole – Société Romande de Vulgarisation Agricole (SRVA, FAT: stazione federale di ricerca economica e tecnologica di Tanikpn, RAC - Chamgins) - Suisse - 2005;
- Roumet J.P., Pauthenet Y., Fleury Ph., 1999 “Tipologia dei prati permanenti della Valle d’Aosta” – Institut Agricole Régional;
- informazioni contenute nel volume “*Prospettive di diffusione dell’allevamento bovino biologico in Valle d’Aosta*”, collana Analisi Regionali INEA, Roma, 2002; Pubblicazione INEA giugno 2002;
- informazioni contenute nel volume “*Metodologie di analisi di tecniche produttive agricole – Risultati in Valle d’Aosta e in Liguria*”, collana i Metodi RICA INEA, Roma, 2004;
- informazioni contenute nel volume “*L’equilibrio economico del sistema latte bovino in Valle d’Aosta*”, collana Analisi Regionali INEA, Roma, 2005;
- risultati dello studio “*Integrare la gestione ambientale e l’utilizzazione agricola dei prati nelle aziende agricole nelle Alpi nord-occidentali*” realizzato nell’ambito dell’Interreg II Italia–Francia, Progetto 27 (Institut Agricole Régional e GIS Alpes-du-Nord);
- risultati dello studio “*Effetti produttivi, ambientali e paesaggistici dell’estensificazione colturale in prati di montagna*”, Gruppo di Ricerca Applicata e Sperimentazione Foraggera (GRASF), Anno 2003, Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
- pubblicazione “*Dall’analisi del terreno al consiglio di concimazione*” a cura della S.I.L.P.A. (Società Italiana Dei Laboratori Pubblici Agronomici) – estratto da “Terra e Vita” – 1° settembre 1995;
- tariffario regionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta (con aggiornamenti al 2008);
- listini commerciali di prodotti agricoli e zootecnici (con aggiornamenti al 2008);
- listino mensile dei prezzi all’ingrosso (con aggiornamenti al 2008)– Regione Autonoma Valle d’Aosta e CCIAA di Aosta.

Metodologia

Sulla base delle fonti informative sopra menzionate, l’elaborazione dei dati per il calcolo dei giustificativi tecnico-economici dei premi ha seguito un approccio metodologico diverso in funzione dell’intervento previsto e delle specificità degli impegni contenuti in ciascuna singola azione.

Nel caso particolare della misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” allo scopo misurare gli effetti dello svantaggio naturale, i risultati economici delle aziende agricole valdostane sono posti a confronto con quelli che competono ad analoghe realtà aziendali operanti in zone non svantaggiate del Piemonte, secondo il metodo della “analisi della situazione controfattuale”.

Quantificata la minore redditività del lavoro familiare per le aziende agricole valdostane, e dimostrata in tal modo l’effettiva necessità di erogazione dell’indennità, la modulazione della medesima è avvenuta nel rigoroso rispetto del dettato regolamentare, vale a dire, dei minimi e dei massimi stabiliti in allegato al Regolamento sullo sviluppo rurale e in misura decrescente al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda.

Inoltre, accogliendo le raccomandazioni del valutatore incaricato della valutazione intermedia del PSR 2000-2006 della Valle d’Aosta (cfr. Agriconsulting S.p.a, *Aggiornamento rapporto di valutazione intermedia del PSR 2000-2006 della Valle d’Aosta*, Aosta, Dicembre 2005) le indennità compensative sono state modulate allo scopo di evitare sia sottocompensazioni, sia sovracompensazioni agli agricoltori beneficiari.

Al fine del calcolo dei premi da corrisponderci per l’adesione alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” e 215 “Pagamenti per il benessere animale” sono stati rispettati i criteri fondamentali stabiliti dalla Commissione europea attraverso il Working Document RD10/07/2006 “*Agri-environment commitments and their verifiability*” prodotto dal Rural Development Committee e sono

state seguite le linee guida di cui al documento “*Valutazione della congruenza dei premi delle misure di Sviluppo Rurale: alcune considerazioni sulla metodologia di calcolo e sul processo di verifica e conferma dei dati*” elaborato a cura dell’INEA e trasmesso dal MiPAAF alle Regioni e alle Province Autonome nell’estate 2006.

Il criterio generale adottato nella quantificazione dei premi dovuti per i “Pagamenti agroambientali” è quello del confronto tra Margini Lordi dei processi produttivi oggetto di impegno con i processi produttivi “baseline”, vale a dire relativi ad aziende agricole che rispettano il regime di condizionalità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414/07 (vedi allegato 4).

In riferimento a quanto prescritto nel succitato Working Document del Rural Development Committee, nel caso specifico del PSR 2007-2013 della Valle d’Aosta è possibile identificare le seguenti tipologie di giustificazione degli aiuti: 1) aiuti basati su redditi e costi standard e 2) aiuti commisurati alle spese effettivamente sostenute e documentate dal beneficiario; non sono invece contemplati nel Programma della Valle d’Aosta aiuti “determinati dall’assegnazione dei contratti sulla base di aste o appalti in cui il premio è richiesto dal partecipante”.

Allorché gli impegni agiscano sia sui costi di produzione, sia sui ricavi (essendo essi chiaramente quantificabili attraverso le fonti di informazioni in precedenza ricordate) si è seguito lo schema proposto nel documento diffuso dal MiPAAF finalizzato ad evidenziare il differenziale di Margine Lordo del processo produttivo realizzato in assenza di impegni e nel rispetto degli impegni previsti dalla specifica misura o azione. Vedasi, a titolo di esempio, lo schema seguente:

Processo produttivo	Baseline	Integrato
Resa unitaria q/Ha		
Prezzo unitario €/q		
prodotto principale (€/Ha)		
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha		
Totale Costi variabili (€/Ha) di cui:		
sementi e/o piantine acquistate		
fertilizzanti		
letame impiegato		
noleggi passivi		
acqua, elettricità e combustibili		
costi di transazione		
Margine Lordo (€/Ha)		
Differenziale di Margine Lordo €/Ha		

Come si può notare dall’esempio, laddove necessario, si è tenuto conto della possibilità consentita dal Regolamento (CE) 1698/05 di compensare i costi di transazione sostenuti dall’agricoltore, avendo cura di verificare che trattasi esclusivamente dei costi transazionali privati (“[...] borne by beneficiary, not public transaction costs”).

Invece, allorché gli impegni agiscano esclusivamente sui costi di produzione, si è tenuto conto dell’entità di questi ultimi al fine di determinare l’entità del premio corrisposto.

Le giustificazioni economiche concernenti le misure 213 (versione originaria approvata il 18 novembre 2010), 214 e 215 fanno riferimento a prezzi medi calcolati sull’ultimo triennio e, laddove necessario, sono stati utilizzati dei dati aggiornati al 2008.

Le giustificazioni dei premi della versione aggiornata della misura 213 (approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi nell’aprile 2012) fanno invece riferimento ai risultati di due casi studio conclusi nella primavera 2012: in questo caso si tratta di premi di natura forfetaria per i quali non si è resa necessaria l’applicazione della metodologia sopra descritta.

Infine, le giustificazioni economiche della misura 216 sono state elaborate sulla base dell’Elenco prezzi per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all’art. 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, Anno 2011, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1484 del 24/06/2011.

DETERMINAZIONE DEL CARICO ANIMALE PER LE RAZZE AUTOCTONE E NON AUTOCTONE

Già nella precedente programmazione, nell'ambito delle misure del PSR "Indennità compensativa" e "Agroambiente" sono stati adottati, limitatamente ai capi appartenenti a razze autoctone, valori di carico unitario ad ettaro superiori a quelli ordinari poiché questi non risultano adeguati alle caratteristiche fenotipiche delle razze in oggetto e al sistema di pascolamento in uso.

La differenza di peso vivo unitario medio fra le razze bovine valdostane e quelle delle restanti razze a maggiore diffusione sul territorio regionale (Frisona, Bruna, Simmental) si aggira attorno ai 200 kg, come evidenziato nel raffronto di cui alla tabella 1 sotto riportata.

Tabella 1 - Confronto fra la Razza Bovina Valdostana e le principali razze italiane

	Razza Valdostana	Razza Bruna	Razza Simmental	Razza Frisona
Peso vivo medio (kg)	500	670 (e.v.m.)	680	700-725
Altezza media (cm)	117	139-142	145	138-145
Circonferenza toracica media (cm)	180,5	198	210	200-210
Produzione latte media annua (kg)	3.256	6.075	5.802	8.096

I dati utilizzati sono stati forniti dalle rispettive Associazioni di razza (ANaBoRaVa, ANARB, ANAPRI) e, per la razza Frisona, da autori vari.

Oltre a questi elementi, bisogna tener conto di altri fattori che, nel caso di aziende con esclusiva presenza di bestiame autoctono, un carico troppo basso può determinare:

- utilizzo del prato e del pascolo insufficiente: questo determina un minor accostamento delle foraggere, la minore fittezza della cotica e, conseguentemente, una maggiore erosione superficiale, soprattutto su un territorio in gran parte declive come quello valdostano;
- utilizzo del prato e del pascolo non corretto: il basso carico unitario fa sì che le bovine selezionino le specie foraggere più appetite, lasciando sul pascolo le infestanti; queste ultime possono così maturare e diffondersi, sottraendo sempre maggiore spazio alle buone foraggere e provocando un graduale peggioramento del prato-pascolo.

Per tutti questi motivi, è necessario adeguare il carico animale al fine di una congrua compensazione per gli agricoltori valdostani, sia dal punto di vista economico (perdite di reddito) che ambientale (utilizzo corretto delle superfici, contenimento dei fenomeni di erosione e di degrado).

Questi adeguamenti sono conformi alle disposizioni del recente decreto 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

In particolare, all'articolo 10 il decreto dispone che per le aree non vulnerabili la quantità di azoto totale al campo, apportato da effluenti di allevamento, non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

Diversamente, l'art. 26 dispone che per le aree vulnerabili la quantità di effluente non deve determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

A questi elementi si correlano le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006), dal quale si rileva quanto segue:

- a) aree sensibili: in attuazione degli impegni assunti in sede di Autorità di Bacino del Po, rappresentando il territorio regionale un bacino drenante (quindi non area sensibile propriamente detta) delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico nord-occidentale", si

assume, così come previsto dall'art. 5, comma 4, e dall'allegato II della Direttiva 91/271/CEE, l'obiettivo dell'abbattimento, in ciascun sotto bacino idrografico, del 75% del carico complessivo di nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di contenere, comunque, l'apporto di nutrienti in misura compatibile con gli obiettivi di qualità definiti per le sezioni strategiche di controllo individuate lungo l'asta del fiume Po;

- b) zone vulnerabili da nitrati: dai risultati analitici prodotti annualmente dall'ARPA, e come riportato nelle Monografie di Bacino, non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99 in attuazione della direttiva 91/676/CEE.

In sintesi, sul territorio regionale non si rilevano né aree sensibili né aree vulnerabili da nitrati: pertanto, le determinazioni del carico animale sotto riportate sono coerenti coi limiti di azoto di 340 kg/ha per le Buone Pratiche Agricole normali (BPAn), ai fini della concessione del premio di indennità compensativa, e di 170 kg/ha per i premi agroambientali, come previsto dall' art. 10 del D.M. 7/4/2006, approvato in applicazione dell'art. 38 del d. lgs n° 152 dell'11 maggio 1999 e ss. mm. recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", sostituito dal d. lgs n° 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale".

Calcolo delle deiezioni e dell'azoto prodotti

⇒ Determinazione della quantità di deiezioni prodotte in un anno (Dp) da 1 UBA¹

$$Dp = \text{Peso vivo (kg)} \times 27$$

$$Dp = 500 \times 27 = 13.500 \text{ kg per la razza bovina valdostana}$$

$$Dp = 687 \times 27 = 18.550 \text{ kg per le razze bovine non autoctone}$$

⇒ Determinazione dell'azoto totale (N tot) in Kg presente nelle deiezioni prodotte da 1 UBA²

$$N \text{ tot} = 0,59\% \text{ di } Dp$$

$$N \text{ tot} = 0,0059 \times 13.500 = 79,65 \text{ kg per la razza bovina valdostana}$$

$$N \text{ tot} = 0,0059 \times 18.550 = 109,44 \text{ kg per le razze bovine non autoctone}$$

⇒ Determinazione dell'azoto assimilabile (N ass) prodotto da 1 UBA³

$$N \text{ ass} = 0,7 \times N \text{ tot}$$

$$N \text{ ass} = 0,7 \times 79,65 = 55,75 \text{ kg per la razza bovina valdostana}$$

$$N \text{ ass} = 0,7 \times 109,44 = 76,61 \text{ kg per le razze bovine non autoctone}$$

Determinazione dei carichi massimi annui

Calcolo del carico massimo applicabile nell'azienda di fondovalle per l'Indennità compensativa

Il carico massimo annuo viene determinato prudenzialmente sulla base di una frazione di 2/3 del limite massimo ammesso:

$$N_{\text{max. BPAn}} = 2/3 \times 340 = 227 \text{ kg/ha}$$

¹ Il coefficiente di moltiplicazione 27 per la determinazione delle quantità delle deiezioni prodotte è stato rilevato dal Manuale Edagricole: "Stima e gestione dei beni rustici ed urbani", G. Porciani, 5° edizione.

² I quantitativi percentuali dell'azoto secondo Hall, sono riportati sul Manuale dell'Agronomo, G. Tassinari, 5° edizione.

³ Per calcolare la percentuale di N assimilabile si sono consultati diversi autori ed in particolare l'Institut Agricole Régional di Aosta e il "Service Romand de Vulgarisation Agricole" di Losanna. Normalmente è considerato assimilabile il 65% dell'azoto prodotto, tuttavia, per maggior sicurezza si è ritenuto opportuno adottare il 70%.

Carico BPAn = $227/76,61 = 3 \text{ UBA/ha}$ per le razze bovine non autoctone.

Carico BPAn = $227/55,75 = 4 \text{ UBA/ha}$ per la razza bovina valdostana (UBA*)

Calcolo del carico massimo applicabile nell'azienda di fondovalle per le Misure agroambientali

Il carico massimo viene determinato analogamente alla scorsa programmazione fissando come limite massimo di azoto 122 kg ad ettaro.

Nmax. M.A. = 122 kg/ha

Carico M.A. = $122/76,61 = 1,5 \text{ UBA/ha}$ per le razze bovine non autoctone

Carico M.A. = $122/55,75 = 2,2 \text{ UBA/ha}$ per la razza bovina valdostana (UBA*)

Calcolo del carico massimo applicabile nell'azienda d'alpeggio per l'Indennità compensativa

Per quanto riguarda le aziende di alpeggio il carico annuo massimo di bestiame viene fissato in 0,8 UBA*/ha, che corrisponde ad un apporto annuo di circa 45 kg di N per ettaro.

Calcolo del carico massimo applicabile nell'azienda d'alpeggio per le Misure Agroambientali

Lo studio delle fitocenosi presenti in Valle d'Aosta ha dimostrato profonde differenze nella produzione degli alpeggi regionali relativamente alla fitomassa, al suo valore nutritivo e al tenore proteico dell'erba delle associazioni vegetali alpine.

Classificazioni dei rilievi flogistici, condotte nell'ambito del piano finalizzato "Gestione delle risorse prato-pascolive alpine"⁴ del Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali (MIPAAF), hanno evidenziato che i popolamenti pastorali valdostani che consentono il massimo accumulo di UFL/ha (2466 UFL) consistono in pascoli di *Festuca rubra* associati a *Dactylis glomerata* e *Polygonum bistorta* (tipo 1).

Il minimo accumulo (427 UFL/ha) si evidenzia invece nel caso di *Trifolium alpinum* associato a *Carex sempervirens* ed a *Nardus striata* (tipo 2).

Il rapporto produttivo tra le due differenti offerte foraggere è dunque di **6:1**.

Considerate pari a 10 le UFL necessarie quotidianamente ad ogni UBA* si deduce, dividendo le medesime per i due valori UFL proposti, che il carico massimo annuo sostenibile dai pascoli risulta:

$$\text{unità pastorali tipo 1} = [2.466 \text{ UFL} / (365 \text{ gg.} \cdot 10 \text{ UFL/UBA})] = \mathbf{0,67 \text{ UBA*/Ha}}$$

$$\text{unità pastorali tipo 2} = [427 \text{ UFL/Ha} / (365 \text{ gg.} \cdot 10 \text{ UFL/UBA})] = \mathbf{0,11 \text{ UBA*/Ha.}}$$

Considerato che:

- le produzioni in UFL/ha citate sono relative al periodo di massima produttività foraggiera dei pascoli d'alpe e non tengono quindi conto di eventuali periodi di ridotto utilizzo per eventi atmosferici avversi (pioggia, neve), delle variazioni stagionali, di un utilizzo in stadi fenologici meno produttivi;
- i foraggi sono stati prelevati mediante sfalcio con una resa produttiva sensibilmente più importante rispetto al pascolamento diretto;
- non si intende intensivizzare oltremodo la densità UBA*/ha relativa alle superfici in oggetto autorizzando il massimo numero di animali in grado di sfruttare le superfici: infatti, uno sfruttamento così importante obbligherebbe, per mantenere una cotica erbosa equilibrata, a compensare gli asporti attraverso una altrettanto importante concimazione con rischi evidenti per le acque di falda e per il mantenimento di una flora pabulare autoctona equilibrata con gravi rischi di perdita di biodiversità,

⁴ "Analisi della diversità delle risorse pascolive e del loro uso negli alpeggi della Valle d'Aosta" (Bassignana, Lambertin, Pauthenet).

il carico agroambientale corretto per gli alpeggi è fissato in **0,5 UBA*/ha**, valore che permette la gestione agronomica dei pascoli tale da migliorare la varietà floristica degli stessi e, contestualmente, una riduzione dell'N totale apportato che, tra l'altro, consente una migliore tutela della qualità dell'acqua: infatti, la differenza fra il carico massimo in BPAn di 0,8 UBA*/ha (pari a 45 kg/ha di N), e il carico agroambientale di 0,5 UBA*/ha (pari a 28 kg/ha di N) corrisponde ad una riduzione di 17 kg/ha di N, pari al 38%); peraltro, al fine di evitare sottoutilizzazioni dei pascoli d'alta quota, è fissato un carico minimo pari a **0,10 UBA*/ha**.

INDICI DI CONVERSIONE IN UBA

BOVINI

- VACCHE DA LATTE (1 UBA): sono le bovine di età superiore ai tre anni in produzione lattifera;
- VACCHE IN ASCIUTTA (1 UBA): sono le bovine di età superiore ai tre anni che non sono produttive ;
- VACCHE INF. 3 ANNI (1 UBA): sono le bovine di età compresa tra i due e i tre anni;
- MANZE (1 UBA): sono le bovine che non hanno ancora partorito di età compresa tra i due e i tre anni, che alla data della monticazione non sono produttive;
- MANZETTE (0,6 UBA): sono le bovine ed i bovini di età compresa tra i 6 mesi e i due anni;
- VITELLI (0,4 UBA): sono i bovini, maschi e femmine, di età inferiore ai 6 mesi;
- TORI DA MONTA (1 UBA): bovini maschi di età superiore ai due anni.

OVI-CAPRINI: 0,15 UBA

EQUINI: 1 UBA

GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 211
“INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI
AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE”

Premessa

Il particolare sviluppo orografico della Valle d'Aosta rende difficile lo svolgimento delle attività agricole nella regione: estremamente ridotte sono le aree pianeggianti o a lieve pendenza mentre, viceversa, la gran parte della superficie agricola utilizzata ha giacitura acclive o molto acclive. Inoltre, il territorio regionale ha una morfologia quanto mai varia e frammentata e la profondità dei suoli è spesso assai limitata. Sono dunque evidenti le condizioni di svantaggio naturale in cui gli agricoltori valdostani si trovano ad operare. Tuttavia, l'esercizio delle pratiche agricole e dell'allevamento del bestiame risultano di vitale importanza al fine del mantenimento della popolazione nelle aree rurali, della preservazione del territorio dal dissesto idrogeologico e, non ultimo, per la caratterizzazione del paesaggio e per il mantenimento delle tradizioni locali.

La necessità di rivedere - ai fini della programmazione degli interventi di sviluppo rurale validi per il periodo 2007-13 - alcune modalità di attuazione della misura a favore delle aziende agricole situate in zone svantaggiate (azione III.2 del piano di sviluppo rurale 2000-06 della Valle d'Aosta) consegue ai cambiamenti che sono intervenuti sia nel contesto normativo di riferimento, sia nella metodologia di misurazione dello svantaggio naturale nelle quali i potenziali beneficiari della politica si trovano oggi a dover operare.

Per quanto concerne gli aspetti normativi, nel nuovo regolamento sullo sviluppo rurale (reg. 1698/05 del Consiglio) l'intervento in esame mantiene la sua natura compensatoria (funzione dei maggiori costi sostenuti dagli agricoltori e dei minori ricavi delle attività agricole imputabili alle condizioni di svantaggio naturale): la Valle d'Aosta essendo interamente classificata montana (art. 50 del sopraccitato regolamento), tutte le aziende agricole sono ammissibili all'intervento. Nel citato regolamento l'importo medio massimo dell'aiuto nel caso specifico delle zone montane può raggiungere i 250 euro per ettaro di SAU.

Indicazioni di rilievo circa l'impatto sortito dall'intervento – così come esso risulta configurato nell'attuale periodo di programmazione ormai a conclusione - sono state fornite dal valutatore indipendente incaricato della valutazione intermedia del piano di sviluppo rurale 2000-06 (cfr. Agriconsulting S.p.a, *Aggiornamento rapporto di valutazione intermedia del PSR 2000-2006 della Valle d'Aosta*, Aosta, Dicembre 2005).

Tra le raccomandazioni fornite per l'impostazione della misura nel periodo di programmazione 2007-13 vi è anche quella di porre particolare attenzione affinché le indennità compensative erogate siano in grado di integrare in modo sufficiente i redditi degli agricoltori valdostani: si auspica cioè l'introduzione di una modifica volta a incrementare ulteriormente la capacità compensativa dell'intervento. Nel contempo, il valutatore suggerisce di rivedere e di perfezionare la modulazione dell'aiuto, allo scopo di evitare sia sottocompensazioni, sia sovracompensazioni agli agricoltori beneficiari.

Bisogna ancora notare come lo svantaggio naturale a carico delle aziende agricole della Valle d'Aosta non sia oggi meno rilevante che in passato: gli svantaggi che ostacolano l'attività agricola e determinano costi aggiuntivi e minori redditi agli agricoltori che operano in montagna rispetto a quelli realizzati nelle aree non svantaggiate, sono rimasti gli stessi

Dalle considerazioni ora espresse si comprendono, dunque, le ragioni per le quali nel programma 2007-13 di sviluppo rurale della Valle d'Aosta si propone di introdurre diversi criteri di modulazione dell'intervento in esame e di incrementare il valore unitario delle indennità compensative erogate per le situazioni più difficili e in misura decrescente al di sopra di un limite minimo di superficie per

azienda (art. 37 del reg. 1698/05).(cfr. Regione Autonoma Valle d'Aosta, *Programma di sviluppo rurale 2007-13 della Valle d'Aosta*, in fase di preparazione).

Allo scopo di motivare le due prospettive sopra delineate, nelle pagine seguenti si procede a misurare lo svantaggio naturale delle aziende agricole della Valle d'Aosta ripercorrendo la metodologia già seguita dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria nello studio *“L'equo indennizzo alle imprese agricole nelle zone montane e svantaggiate – Il caso della Valle d'Aosta”* i cui risultati sono stati pubblicati nella collana Analisi Regionali INEA (Roma, 2002).

Le condizioni di svantaggio in cui operano le aziende agricole valdostane

Allo scopo misurare gli effetti dello svantaggio naturale, i risultati economici delle aziende agricole valdostane sono posti a confronto con quelli che competono ad analoghe realtà aziendali operanti in zone non svantaggiate del Piemonte (analisi della “situazione controfattuale”). Si intende in tal modo stimare in quale misura le cause di svantaggio naturale (difficili condizioni climatiche e ambientali, quali l'acclività del terreno e la scarsa produttività del suolo) possano influire sul funzionamento tecnico-economico delle imprese agricole, condizionandone la produttività e la redditività dei fattori produttivi.

Le informazioni utilizzate per il confronto tra le aziende agricole valdostane svantaggiate e quelle piemontesi non svantaggiate sono contenute nelle Banche Dati predisposte attraverso la Rete di informazione Contabile Agricola Italiana (RICA) che, come noto, costituiscono la fonte di implementazione della RICA italiana e comunitaria (EURICA). In particolare, si fa riferimento agli anni 2003-2004, allorché il campione aziendale RICA è definito a partire dal campo di osservazione CE derivato dal Censimento dell'Agricoltura 2000; il disegno campionario casuale è stato costituito includendo le aziende dimensionalmente più grandi a livello regionale e stratificando le rimanenti per localizzazione, tipologia, dimensione e, infine, allocando delle unità sulla base della precisione desiderata per alcune variabili (Reddito lordo standard⁵, produzione lorda, consumi intermedi, ammortamenti, contributi pubblici, costi, produzione a prezzi di base).

Si è stabilito di utilizzare il campione del biennio sia per aumentare il numero di osservazioni disponibili, sia per ridurre l'effetto di possibili oscillazioni congiunturali avvenute nel periodo; con riferimento alle Banche Dati regionali RICA 2003 e 2004, si precisa che per ciascun anno il campione è composto da oltre 370 aziende agricole valdostane e da circa 1.400 piemontesi.

Poiché la realtà agricola della Valle d'Aosta comprende un numero limitato di orientamenti produttivi il confronto viene effettuato solo su due grandi aggregati di OTE principali⁶: un primo raggruppamento riguarda la “Vitifrutticoltura” (OTE 31 “aziende specializzate nella viticoltura” e OTE 32 “aziende specializzate nella frutticoltura”) ed un secondo gruppo definito “Bovini da latte” comprendente l'OTE 41 (aziende specializzate nell'allevamento bovino da latte) e l'OTE 43 (aziende specializzate nell'allevamento bovino misto). Come già ricordato, allo scopo di riprodurre la “situazione controfattuale” nel campione piemontese sono state filtrate le sole aziende localizzate in

⁵ Il Reddito lordo standard (RLS) è una variabile economica adottata in sede comunitaria per misurare la redditività delle attività produttive agricole che indica il valore del reddito lordo corrispondente alla situazione media in una determinata regione e di una determinata attività produttiva. È composto dalla produzione lorda, comprensiva di premi e sovvenzioni legati alla produzione, al netto di alcuni costi specifici. Esso funziona da componente fondamentale nella costruzione delle due variabili di classificazione: dimensione economica complessiva dell'azienda e incidenza percentuale delle dimensioni economiche delle singole attività produttive realizzate in azienda.

⁶ L'Orientamento tecnico economico (OTE) è determinato per ogni azienda a partire dalla dimensione economica di ciascuna coltura e allevamento presente nella struttura. In particolare a seconda dell'incidenza delle singole attività produttive sul RLS aziendale, la tipologia CE individua tre categorie di orientamento:

- OTE specializzato, quando i RLS di una o più attività produttive affini (che ricadono cioè nello stesso polo), supera i 2/3 del RLS totale dell'azienda; appartengono a questa categoria tutti gli orientamenti particolari che ricadono nei primi 5 poli;
- OTE bipolare, quando i RLS delle attività agricole che ricadono in due differenti poli specializzati, sono entrambi compresi tra 1/3 e i 2/3 del RLS aziendale; sono di tipo bipolare;
- OTE parzialmente dominante, quando le attività produttive che ricadono in uno solo dei primi cinque poli, tutte insieme raggiungono un RLS che è compreso tra 1/3 e i 2/3 di quello aziendale.

aree non svantaggiate, per poter confrontare i risultati tecnico-economici con quelli conseguiti dalle aziende agricole valdostane; ne è dunque risultato un sub-campione costituito da 667 aziende ad indirizzo vitifrutticolo (il 90% del quale è localizzato in Piemonte) e da 739 aziende orientate all'allevamento bovino da latte (il 41% del quale è localizzato in Valle d'Aosta).

Dall'analisi delle elaborazioni emergono le forti differenze che connotano l'agricoltura delle zone svantaggiate (Valle d'Aosta) e delle zone non svantaggiate (Piemonte) risaltando, *in primis*, alla diversa vocazionalità per le colture e per gli allevamenti nelle due tipologie di aree. Tali differenze sono particolarmente evidenti stratificando il campione aziendale per classi di UDE⁷: in Valle d'Aosta il sub-campione relativo alla vitifrutticoltura raggiunge la massima frequenza nelle classi più basse (tra 2 e 4 UDE) e in Piemonte nella classe compresa tra 16 e 40 UDE, sottolineando quindi la scarsa disponibilità in Valle d'Aosta di terreni destinati alle coltivazioni permanenti. Per quanto riguarda, invece, l'allevamento bovino da latte le aziende valdostane sono caratterizzate da dimensioni medio-grandi, situandosi la maggior frequenza nel *range* tra 16-40 UDE, mentre nelle zone non svantaggiate del Piemonte le aziende hanno dimensioni superiori a 16 UDE, toccando la maggior frequenza, tra 40 e 100 UDE.

La metodologia seguita allo scopo di quantificare gli effetti dello svantaggio naturale parte dal considerare un possibile elemento che permetta di superare la forte variabilità esistente tra l'agricoltura delle zone svantaggiate e quella delle aree normalmente vocate. Nella fattispecie, tale parametro è stato identificato nella disponibilità di lavoro, in considerazione del fatto che la realtà della famiglia diretto-coltivatrice costituisce tuttora un punto fermo, rappresentando la quasi totalità dell'imprenditoria agricola in Valle d'Aosta e in Piemonte, così come nelle altre regioni italiane.

La numerosità del sub-campione di aziende agricole oggetto di analisi è descritta in tabella 1; come si può vedere le colture permanenti (vite e frutta) sono per lo più presenti in aziende caratterizzate dall'impiego di un numero contenuto di Unità lavorative familiari (ULF inferiori a 1,5 in entrambe le regioni considerate), mentre per l'allevamento bovino da latte la classe di maggior frequenza è quella compresa tra 1,5 e 2,5 ULF.

Tab. 1 – Comparazione tra le zone svantaggiate della Valle d'Aosta e quelle non svantaggiate del Piemonte per gli indirizzi produttivi vitifrutticolo e bovini da latte: struttura e frequenza del campione di aziende selezionato

	Vitifrutticoltura tra 0,75 ed 1,5 ULF	Bovini da latte tra 1,5 e 2,5 ULF	Totale campione selezionato
Valle d'Aosta (intero territorio)	19	233	252
Piemonte (zone non svantaggiate)	272	68	340
Totale	291	301	592

Fonte: elaborazioni da Banca Dati Regionale RICA della Valle d'Aosta e del Piemonte

Una volta definito il campo di analisi si procede al calcolo di opportuni indicatori economici e indici di efficienza aziendali, in grado di descrivere le differenze esistenti tra i diversi territori presi in esame. Gli indicatori aziendali sono sia di natura strutturale, sia economici; questi ultimi risultano determinati al netto dell'indennità compensativa percepita dalle aziende ricadenti in area svantaggiata, al fine di meglio evidenziare le possibili differenze tra l'effetto dovuto allo svantaggio ambientale che

⁷ La dimensione economica delle aziende è espressa in termini di Unità di Dimensione Europea (UDE). Il valore di 1 UDE è definito come un ammontare fisso di Euro di RLS (a partire dal 1984, 1 UDE è stata fissata pari a 1.200 Euro). In sintesi la procedura per il calcolo della dimensione economica aziendale in UDE è la seguente: 1) identificazione delle attività (colture e allevamenti) presenti in azienda; 2) misurazione della dimensione fisica (ettari e numero capi di bestiame) delle attività; 3) calcolo del RLS di ogni attività aziendale moltiplicando il RLS di riferimento per la dimensione aziendale dell'attività; 4) calcolo del RLS aziendale sommando i RLS di ogni singola attività; 5) definizione della dimensione economica aziendale dividendo il RLS aziendale per il valore di 1 UDE (1.200 Euro). Le aziende in base alla loro dimensione economica vengono raggruppate in classi di UDE.

l'intervento pubblico cerca di compensare. Si precisa, inoltre, che nel calcolo degli indicatori economici delle aziende dell'area non svantaggiata il Reddito Netto è calcolato sottraendo alla corrispondente voce di bilancio gli interessi calcolati sul maggior investimento del Capitale Netto (2%) che le aziende di maggiori dimensioni possono generare (ciò allo scopo di rendere confrontabili i risultati economici di aziende con diversa disponibilità finanziaria).

Gli indici di efficienza consentono di valutare il grado di produttività della terra e del lavoro nonché la loro redditività; per quanto concerne invece il deficit di reddito che compete alle aziende agricole situate in zona svantaggiata oggetto di confronto è il Reddito Netto disponibile per ciascuna unità di lavoro familiare - come già detto, al netto dell'indennità compensativa - e il valore del corrispondente indice osservato per il gruppo di confronto.

Come si evince dalle informazioni offerte nella tabella 2, le aziende specializzate nella vitifrutticoltura della Valle d'Aosta dispongono mediamente di una SAU di molto inferiore rispetto alle aziende vitifrutticole piemontesi (poco meno di 3 ettari contro gli oltre 7 ettari delle aziende situate in aree non svantaggiate). Ciò si traduce in una disponibilità di terra per ULF e in una produttività del lavoro molto ridotta nel caso della regione alpina (rispettivamente, -54% e -71%), anche la produttività della terra è inferiore (-37%) a quella registrata nelle zone non svantaggiate del Piemonte. Per quanto riguarda i costi sostenuti dalle aziende agricole vitifrutticole, in Valle d'Aosta gli ammortamenti dei fabbricati e delle macchine presentano un'incidenza molto elevata verosimilmente a causa dei maggiori costi di realizzazione degli investimenti fondiari che si registrano nelle zone montane e acclivi, nonché della necessità di impiegare particolari macchine. Pure più elevati sono in area montana gli altri costi (affitti, salari, oneri del lavoro e interessi passivi pagati) cosicché il 30% della produzione vendibile risulta disponibile a livello di Reddito Netto, contro il 45% osservato nella "situazione controfattuale". Infine, è possibile notare come, in una condizione di scarsa redditività dei ricavi, qual è quella relativa alla vitifrutticoltura valdostana, il ricorso a lavoro salariato sia praticamente nullo.

I dati ora brevemente commentati consentono, dunque, di rappresentare la misura dello svantaggio naturale cui sono sottoposte le aziende vitifrutticole operanti in Valle d'Aosta in termini di redditività del lavoro: come si può notare, il differenziale di reddito unitario (che corrisponde alla differenza tra i 29,3 mila euro/ULF delle aziende piemontesi e i 4,6 mila euro/ULF che competono alle aziende valdostane) ammonta a circa 24,7 mila euro/ULF⁸.

⁸ Si sottolinea che l'entità del differenziale di reddito (RN/ULF) calcolato in riferimento al biennio 2003-04 rispetto alle aziende vitifrutticole localizzate in zone non svantaggiate è maggiore rispetto a quello a suo tempo determinato sul campione aziendale RICA 1997-1998 seguendo una metodologia di calcolo del tutto analoga (24,7 mila euro vs. 17,5 mila euro).

Tab. 2 – Indicatori tecnico-economici e indici di efficienza misurati sul campione di aziende

Indicatori aziendali		Vitifrutticoltura			Bovini da latte		
		Valle d'Aosta	Piemonte	Valle d'Aosta / Piemonte	Valle d'Aosta	Piemonte	Valle d'Aosta / Piemonte
Unità lavorative Familiari	ULF	1,01	1,02	0,98	1,93	2,00	0,96
Unità Lavorative Totali	ULT	1,07	1,34	0,80	2,45	2,21	1,11
Superficie Agricola Utilizzata	SAU	2,71	7,38	0,37	80,59	31,36	2,57
Unità di Bestiame Adulto	UBA	0,66	0,09	7,05	39,32	106,19	0,37
Capitale Netto	CN	204.577	213.008	0,96	493.792	713.214	0,69
Produzione Lorda Vendibile	PLV	15.140	65.901	0,23	80.528	179.192	0,45
Valore aggiunto	VA	11.481	47.156	0,24	56.333	96.219	0,59
Prodotto Netto Aziendale	PN	7.691	39.610	0,19	46.090	76.756	0,60
Reddito Netto Aziendale	RN	4.624	29.771	0,16	20.872	57.169	0,37
Indici di efficienza		Vitifrutticoltura			Bovini da latte		
		Valle d'Aosta	Piemonte	Valle d'Aosta / Piemonte	Valle d'Aosta	Piemonte	Valle d'Aosta / Piemonte
Produttività della terra	[PLV/SAU]	5.582	8.931	0,63	999	5.714	0,17
Ettari lavorati per UL	[SAU/ULT]	2,54	5,52	0,46	32,93	14,18	2,32
Produttività del lavoro	[PLV/ULT]	14.163	49.265	0,29	32.905	81.039	0,41
Incidenza costi specifici	[1-(VA/PLV)]	0,24	0,28	0,85	0,30	0,46	0,65
Incidenza ammortamenti	[1-(PN/VA)]	0,33	0,16	2,06	0,18	0,20	0,90
Incidenza altri costi	[1-(RN/PN)]	0,40	0,25	1,61	0,55	0,26	2,14
Redditività dei ricavi	[RN/PLV]	0,31	0,45	0,68	0,26	0,34	0,75
Incidenza lavoro salariato	[ULT/ULF]	1,06	1,31	0,81	1,27	1,11	1,15
Redditività lavoro familiare	[RN/ULF]	4.597	29.298	0,16	10.838	30.788	0,35
Minore redditività del lavoro familiare		24.701			19.949		

Fonte: elaborazioni da Banca Dati Regionale RICA della Valle d'Aosta e del Piemonte

Per quanto riguarda le aziende con allevamento bovino da latte si osserva che la disponibilità di SAU in Valle d'Aosta è mediamente maggiore di quella registrata in Piemonte; le aziende valdostane dispongono infatti di estese superfici destinate a coltivazioni foraggere permanenti (in particolare, prati-pascoli, pascoli e incolti produttivi d'alta quota). La struttura aziendale è tale da richiedere, in molti casi, il ricorso a manodopera extra-aziendale, generalmente avventizia, da impiegare in alpeggio nel periodo estivo. Per tale ragione, a fronte di un impiego complessivo di manodopera familiare pressoché uguale in entrambe le regioni, le ULT risultano superiori in Valle d'Aosta rispetto a quelle registrate in Piemonte. La situazione che emerge è quindi opposta a quella descritta per la vitifrutticoltura; in questo caso, infatti, la disponibilità di superficie per unità di lavoro in Valle d'Aosta è due volte e mezza quella registrata per il Piemonte, mentre la produttività della terra e del lavoro in Valle è pari appena rispettivamente al 20 e 40% di quella piemontese.

Per quanto riguarda i costi aziendali (aziende con bovini da latte) si osserva che il maggior valore registrato nel caso della categoria “altri costi” per la Valle d'Aosta sta ad indicare i maggiori oneri derivanti dal ricorso al lavoro salariato per la gestione dei pascoli e per l'affitto delle superfici foraggere. Questo fatto fa sì che la redditività dei ricavi risulti azzerata nel caso degli allevamenti bovini della Valle d'Aosta. La redditività del lavoro familiare ammonta in Valle d'Aosta a circa 10,8 mila euro/ULF contro i 30,8 mila euro/ULF che si registrano nelle zone non svantaggiate del Piemonte. Tale significativa differenza è dunque da attribuire alla bassa produttività del lavoro, alla ridotta redditività dei ricavi e alla necessità di impiego di lavoratori salariati, lasciando così poca

disponibilità di reddito per i familiari: il differenziale aziendale è pari, infatti, a poco meno di 20 mila euro/ULF⁹.

Allo scopo di descrivere – attraverso i dati della RICA - gli effetti della compensazione attualmente sortiti dalla Misura III.2 del PSR 2000-06 della Valle d'Aosta, nella tabella 3 è riportata la distribuzione del campione aziendale vitifrutticolo e zootecnico sulla base, appunto, del differente livello di compensazione. Questa variabile permette di individuare qual è la percentuale di indennità compensativa effettivamente erogata rispetto a quella teoricamente spettante per rispettare le ipotesi di compensazione totale dello svantaggio e di ripartizione uniforme dell'intervento rispetto alle unità di lavoro familiare occupate. Per far questo sono state costruite quattro classi stratificando le aziende in base al differenziale di indennità erogata rapportata al reddito originariamente stimato¹⁰.

Per quanto concerne la viti-frutticoltura si osserva che il livello di sottocompensazione è praticamente totale. Infatti, le indennità compensative erogate ai sensi della Misura III.2 rappresentano solo il 5% di quelle che teoricamente spetterebbero a questa tipologia di imprese agricole che, pertanto, sono del tutto sottocompensate. È opportuno richiamare il fatto che la viticoltura e la frutticoltura di montagna richiede l'adozione di pratiche colturali particolarmente onerose, caratterizzate dalla difficoltà ad adottare una razionale meccanizzazione e dal conseguente maggior impiego di lavoro umano, senz'altro superiore rispetto a quello necessario in aree non montane.

La situazione relativa alle aziende con allevamento bovino da latte risulta più variegata. La sottocompensazione interessa oltre il 90% dei casi aziendali e, di essi, oltre il 50% è da ritenersi grave (l'indennità compensativa erogata corrisponde appena al 13% di quella teoricamente spettante) mentre il restante 40% risulta affetto da sottocompensazione di più lieve entità (viene percepito il 43% dell'indennità compensativa teoricamente spettante). Infine, il restante 10% dei casi aziendali è invece caratterizzato da un sostanziale equilibrio e, quindi, dalla buona capacità da parte dell'indennità compensativa di compensare lo svantaggio naturale.

⁹ Anche per quanto riguarda gli allevamenti bovini l'entità del differenziale di reddito (RN/ULF) calcolato in riferimento al biennio 2003-04 rispetto alle aziende localizzate in zone non svantaggiate è maggiore rispetto a quello a suo tempo determinato sul campione aziendale RICA 1997-1998 seguendo una metodologia di calcolo del tutto analoga (20,0 mila euro vs. 14,1 mila euro).

¹⁰ Per i dettagli metodologici si rimanda a già citato volume "L'equo indennizzo alle imprese agricole nelle zone montane e svantaggiate".

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Programma di Sviluppo Rurale 07/13

Allegato 5 : Giustificazione economiche dei premi

Tab. 3 – Effetti della compensazione in Valle d'Aosta: distribuzione del campione selezionato per livello di compensazione e valori medi delle indennità calcolate

Tipologia	Indicatore	UM	livello di compensazione				Totale compensazione
			-2 inferiore a -0,75	-1 da -0,75 a - 0,25	0 da -0,25 a 0,25	1 da 0,25 a 1,5	
Vitifruticoltura	Frequenza casi		19				19
	SAU media	ettari	2,71				2,71
	ULF	n.	1,01				1,01
	SAU/ULT		2,54				2,54
	Indennità teorica spettante	€	24.532				24.532
	Indennità compensativa	€	1.343				1.343
	Differenziale indennità erogata	€	- 23.189				- 23.189
Bovini da latte	Frequenza casi		123	89	21		233
	SAU media	ettari	16,57	129,12	249,79		80,59
	UBA bovini media	n.	24,08	53,07	67,86		39,10
	ULF	n.	1,92	1,96	1,81		1,93
	SAU/ULT		8,22	47,99	63,38		32,93
	UBA/ULT		11,95	19,72	17,22		15,98
	Indennità teorica spettante	€	34.122	34.944	32.149		34.258
	Indennità compensativa	€	4.501	14.815	26.944		10.464
	Differenziale indennità erogata	€	- 29.621	- 20.129	- 5.205		- 23.795

Fonte: elaborazioni da Banca Dati Regionale RICA della Valle d'Aosta

Conclusioni

Da quanto detto finora è possibile esprimere alcune considerazioni in merito all'effettiva esigenza di adeguare l'entità delle indennità compensativa erogate a favore degli agricoltori della Valle d'Aosta nel periodo di programmazione degli interventi di sviluppo rurale 2007-13. Come si è potuto vedere, infatti, le indennità attualmente corrisposte si dimostrano inadeguate a compensare le reali condizioni di svantaggio naturale in cui versano le aziende agricole valdostane. Gli effetti dello svantaggio, misurati rispetto alla redditività del lavoro, sono del tutto evidenti poiché ammontano a circa 25 mila euro/ULF nel caso delle aziende vitifrutticole e a circa 20 mila euro/ULF nel caso delle aziende con allevamento bovino da latte. Per tali ragioni si ritiene giustificata la proposta formulata dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-13 che prevede un incremento del premio unitario assegnato alle superfici foraggere delle aziende agricole valdostane, pur nel rispetto del limite stabilito dal regolamento 1698/05 (premio medio massimo pari a 250 euro per ettaro) e che, attraverso l'adozione di opportuni criteri di modulazione (diversi premi a seconda delle tipologie di zone svantaggiate, fissazione di massimali a seconda delle tipologie aziendali e delle qualità di coltura) intende evitare la sovracompensazione e realizzare una migliore perequazione (rispetto alla situazione osservata nella programmazione 2000-06) dell'intervento a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate.

Si specifica infine che le disposizioni di cui ai punti 9.V.A.1., 9.V.B.1., 9.V.B.2., 9.V.B.3. e 9.V.B., secondo capoverso, dell'Allegato II al Regolamento (CE) n. 817/2004 si applicano sino alla data del 31 dicembre 2009. La distinzione, tuttavia, tra A e B, rispettivamente caratteristiche principali/altre informazioni, è annullata.

GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 213 “INDENNITA’ NATURA 2000”

Premesse

Nelle pagine seguenti si riportano le giustificazioni economiche della misura 213 “Indennità Natura 2000” del PSR 2007/2013 della Valle d’Aosta; sono due le versioni della misura 213:

a) la prima versione della Misura 213 (di seguito, “Misura 213-2010”), approvata dalla Commissione europea il 18 novembre 2010 a seguito della riforma dell’health Check della PAC (reg. (CE) n. 79/04), prevede un premio calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi determinati dall’osservanza dei seguenti due impegni:

1. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario;
2. obbligo di regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale;

b) la seconda versione della Misura 213 (di seguito, “Misura 213-2012”), approvata dal Comitato di Sorveglianza nel mese di aprile 2012, introduce i nuovi obblighi/divieti previsti dal Documento tecnico concernente le Misure di Conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3061 del 16/12/2011; in questo caso i premi della prima versione della Misura 213 sono stati rideterminati grazie ai risultati di due casi studio relativi ad un’azienda zootecnica sita nel SIC/ZPS “Parco Nazionale del Gran Paradiso” e ad un’azienda viti-vinicola sita in prossimità del SIC “Ambienti xerici di Mont Torretta-Bellon”. Le aziende esaminate nei due casi studio sono rappresentative delle realtà zootecniche e viti-vinicole regionali, in termini di conduzione (conduzione diretta da parte del titolare e coadiuvato dalla famiglia), orientamento tecnico produttivo, dimensione media, reddito medio annuo, pratiche colturali ed agronomiche.

I premi determinati per la Misura 213-2010 si applicano alle domande presentate nelle campagne 2010 e 2011, mentre i premi determinati per la Misura 213-2012 si applicano alle domande presentate a partire dalla campagna 2012.

----- § -----

GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 213-2010

“INDENNITA’ NATURA 2000”

(versione approvata dalla Commissione europea con nota Ares(2010) 831245 del 18/11/2010)

Per le aree Natura 2000 la Condizionalità prevede il rispetto, da parte dell’agricoltore, delle disposizioni delle Misure di Conservazione delle ZPS (deliberazione della Giunta regionale n. 1087/08) e dei Piani di Gestione che saranno approvati, presumibilmente, nel corso del 2010.

In generale, le giustificazioni di seguito riportate fanno riferimento ad un’azienda agricola totalmente o parzialmente rientrante in un’area “Natura 2000” (con altitudine media di 1.200 metri), per la quale è prevista un’indennità per ettaro di superficie a prato permanente e/o a pascolo ricadenti in aree Natura 2000.

Le giustificazioni economiche considerano i mancati redditi e i maggiori costi generati dal rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalle Misure di Conservazione, quali:

1. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento, siepi, filari alberati, canneti, sorgenti e boschetti, ad eccezione dell’eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi;
2. obbligo di regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli.

1. Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario

Tale divieto ha come obiettivo il mantenimento sul territorio di quelle strutture che fungono da corridoi ecologici tra ambienti e permettono quindi di garantire il mantenimento di adeguati flussi genetici tra le diverse popolazioni, offrono siti rifugio e di alimentazione per la fauna minore (insetti, rettili, anfibi, uccelli, micro mammiferi) ed ospitano specie floristiche caratteristiche con conseguente conservazione/ della biodiversità.

Per il calcolo dell’indennità si è considerata un’azienda-tipo sulla cui superficie agricola insistono elementi del paesaggio, per i quali vige il presente divieto che genera un mancato reddito per l’agricoltore che non può operare le tecniche colturali più appropriate (es. sistemazioni dei terreni, livellamenti, bonifiche in genere, ...).

I calcoli giustificativi fanno riferimento a superfici foraggere, ma l’aiuto è concesso anche ai seminativi, le cui giustificazioni economiche (non riportate nel presente allegato) prevedrebbero perdite di reddito comunque superiori a quelle che si verificano sulle superfici a prato.

Nel paesaggio rurale tipico valdostano gli elementi naturali e seminaturali possono incidere anche per una percentuale elevata, ma ai fini della presente giustificazione si determina una superficie mediamente coperta dai suddetti elementi pari al 3% (300 mq/ha).

Il mancato reddito è conseguenza sia della perdita di produzione potenziale sulle superfici che non possono essere lavorate, sia per i maggiori costi operativi derivanti da operazioni colturali più articolate:

1. perdita di produzione sulle superfici non possono essere coltivate: la produzione di fieno in Valle d’Aosta è di circa 80 q.li/ha; la mancata produzione riferita alla superficie determinata (300 mq/ha) risulta quindi pari a 2,4 q.li;
2. maggiore fabbisogno di lavoro per le operazioni colturali: dalla procedura in uso presso l’assessorato agricoltura e risorse naturali per il calcolo della redditività aziendale (procedura di Accertamento Parametrico della Redditività Aziendale – APRA) risulta che il fabbisogno di lavoro medio per la gestione delle superfici prative è di 19 giornate lavorative ha/anno; si stima

che, in condizioni disagiate quali quelle a carico dell'agricoltore nelle ZPS per la presenza degli elementi del paesaggio da conservare, il maggior impiego di lavoro si traduca in n. 6 ore ha/anno.

Le produzioni ad ettaro di foraggio sono quelli riportati nella "Baseline" delle giustificazioni dei premi in Misura 214, Azione 'Foraggicoltura', Intervento 'Gestione ambientale dei prati permanenti'.

Tabella 1 – Determinazione del mancato reddito per la presenza di elementi del paesaggio

Parametri	Quantità
1) Perdita di produzione:	
Superficie interessata (ha)	0,03
Mancata produzione di foraggio (q.li/ha)	2,4
Prezzo unitario del fieno (€/q.le)	20
Perdita di reddito per mancata produzione (€/ha)	48
2) Maggior fabbisogno di lavoro:	
Tempo lavoro per operazioni colturali (ore ha/anno)	6
Costo orario (€/ora)*	10
Costo totale per il maggior fabbisogno di lavoro (€/ha)	60
Mancato reddito totale (€/ha)	108

(*) Retribuzione media oraria fra le diverse categorie di operai classificati nel "Contratto Integrativo Regionale di Lavoro concernente gli operai e impiegati forestali dipendenti dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta" approvato in data 22/12/2008.

Dalla tabella emerge un costo complessivo annuo per il mantenimento degli elementi naturali pari a 108 €/ha; il premio parziale di 50 €/ha proposto a compensazione dei vincoli derivanti dal presente divieto è giustificato.

2. Obbligo di regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale

L'obbligo impone di non operare lo sfalcio lungo la sponda dei canali artificiali per l'irrigazione e/o canali collettori ai fini di salvaguardare la microfauna e l'avifauna esistente, soprattutto nel periodo della riproduzione.

Ne consegue che l'agricoltore deve adeguare la normale pratica colturale (es. sfalcio manuale anziché meccanico) ed il periodo di utilizzazione delle superfici prative (es. ritardo dell'affienagione nei periodi riproduttivi) alle disposizioni previste dalle Misure di Conservazione.

A tal proposito, la microfauna e l'avifauna sono salvaguardate se lo sfalcio è operato dopo il 30 luglio, fino a 1200 metri, e dopo il 30 agosto oltre i 1.200 metri: ovviamente, tali periodi non coincidono con quelli utili all'affienagione.

Si stima che sulle superfici foraggiere irrigate di fondo valle insistano 200 metri lineari per ettaro di rete idraulica¹¹, tra canali adduttori e ruscelli per l'irrigazione: il presente obbligo prevede una fascia di rispetto di 1 metro a monte e 1 metro a valle dei canali/ruscelli.

La produzione annua di foraggio riferita ai 200 metri lineari è di 2,5 qli (400 metri quadrati), risultante dalla perdita di produzione calcolata per intero per il primo sfalcio e per la metà per il secondo.

Il tempo necessario per l'esecuzione dello sfalcio manuale (compresa anche la raccolta) è quantificato in 5 ore, ed il costo orario è pari a 10 €/ora (come da media della retribuzione oraria fra le diverse categorie di operai classificati nel "Contratto Integrativo Regionale di Lavoro concernente gli operai e

¹¹ Fonte: "Rapporto sullo stato dell'irrigazione in Valle d'Aosta" a cura di R. Zucaro e G. Seroglia (2009).

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Programma di Sviluppo Rurale 07/13

Allegato 5 : Giustificazione economiche dei premi

impiegati forestali dipendenti dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta" approvato in data 22/12/2008).

Le produzioni ed i costi di gestione sono quelli riportati nella "Baseline" delle giustificazioni dei premi in Misura 214, Azione 1, intervento b) del presente Allegato 5.

Tabella 2 – Determinazione del costo diserbo regolamentato (superfici foraggere)

Parametri	Quantità
1) Perdita di produzione:	
Superficie interessata (ha)	0,04
Mancata produzione di foraggio (qli/ha)	2,5
Prezzo unitario del fieno (€/q.le)	20
Perdita di reddito per mancata produzione (€/ha)	50
2) Operazioni di sfalcio:	
Fabbisogno di lavoro (ore ha/anno)	5
Costo orario (€/ore)*	10
Costo totale per operazioni di sfalcio	50
Costo totale per il diserbo regolamentato (€/ha)	100

(*) Retribuzione media oraria fra le diverse categorie di operai classificati nel "Contratto Integrativo Regionale di Lavoro concernente gli operai e impiegati forestali dipendenti dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta" approvato in data 22/12/2008.

Dalla tabella emerge un costo complessivo annuo per il diserbo regolamentato sulle superfici foraggere pari a 100 €/ha; ne consegue che il premio parziale di 50 €/ha, a compensazione dei vincoli derivanti dal presente divieto, è giustificato.

----- § -----

Riepilogo delle indennità

Nella tabella che segue si riportano le indennità parziali relative ai singoli obblighi/divieti che l'agricoltore deve rispettare. L'indennità Natura 2000 complessiva è pari a 208 €/ha, ne consegue che il premio complessivo proposto di 100 €/ha è giustificato.

Tabella riepilogativa dei premi parziali e totale dell'Indennità Natura2000

Obbligo - Divieto	Indennità giustificata (€/ha)	Indennità proposta per ciascun obbligo/divieto (€/ha)
1) Non eliminazione di elementi tipici	108	50
2) Diserbo regolamentato (superfici foraggere)	100	50
Totali	208	100

GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 213-2012
“INDENNITA’ NATURA 2000”
(versione approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 23 aprile 2012)

PREMESSE

Allo scopo di produrre i giustificativi tecnico-economici della Misura 213-2012 sono stati esaminati i due seguenti casi studio:

- a) caso studio “Société agricole La ferme du Grand Paradis”: si tratta di un’azienda zootecnica biologica mista (caprini e bovini), sita all’interno del SIC/ZPS “Parco Nazionale del Gran Paradiso” (PNGP), gestita da una società agricola la cui titolare è una giovane agricoltrice. L’utilizzazione delle superfici prative e pascolive permette al bestiame di stazionare nel fondovalle per tutto l’anno e la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari aziendali (Fontina DOP, formaggi di capra e yogurt) avviene in un punto vendita aziendale.

Il centro aziendale è sito in una località turistica molto nota e confina col giardino botanico alpino “Paradisia”. Si tratta quindi di un’azienda multifunzionale e a forte diversificazione produttiva, la cui imprenditorialità si gioca nel saper coniugare le variegate attività agricole con la presenza turistica, in un ambiente alpino caratterizzato da molteplici habitat e specie animali protette che impongono un delicato equilibrio fra uomo e natura che, per quanto consolidato, resta pur sempre fragile.

- b) caso studio “Azienda agricola Petey Letizia”: si tratta di un’azienda viticola-frutticola la cui titolare è una giovane agricoltrice. La particolarità di questa azienda è la sua localizzazione: è sita, infatti, nel SIC “Ambienti xerici di Mont Torretta-Bellon” nel quale, negli ultimi decenni, si sta nuovamente sviluppando la coltivazione della vite. I vigneti già in produzione si trovano in prossimità dell’area boscata del SIC, mentre quelli di prossimo impianto si trovano ai confini inferiori del sito in un’area già diffusamente coltivata a vigneto.

Per entrambi i casi sono stati esaminati tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle Misure di Conservazione (di seguito, MdC) approvate con DG 3061/2011, al fine di determinarne il maggiore impegno a carico di aziende zootecniche, foraggicole e viti-vinicole operanti all’interno o in prossimità di SIC/ZPS della rete ecologica Natura 2000.

Caso studio a): LA FERME DU GRAND PARADIS

1. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

NOMINATIVO AZIENDA:	SOCIETE' AGRICOLE LA FERME DU GRAND PARADIS
LOCALITA':	VALNONTÉY – COGNE (1655 m s.l.m)
TIPOLOGIA DI AZIENDA:	BIO ZOOTECNICA CON PUNTO VENDITA FORMAGGI (CAPRINI E FONTINA DOP)
ADESIONE MISURE PSR 2007-2013:	MISURA 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI MISURA 213 INDENNITA' NATURA 2000 MISURA 214 AZIONE 5 AGRICOLTURA BIOLOGICA ZOOTECNICA MISURA 215 PAGAMENTI BENESSERE DEGLI ANIMALI
TIPOLOGIA E NOME DEL SITO:	SIC/ZPS n. IT1201000 - PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO


CONSISTENZA TERRENI:


Descrizione	Superficie (mq)
Superfici seminabili	08.03.97
Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)	03.80.58
Altre colture permanenti	00.01.84
pascolo polifita (tipo alpeggi)	03.85.91
pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%	00.45.55
pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) tara 20%	00.12.31
pascolo arborato (bosco ceduo) tara 50%	01.04.75
Totale sup. ammissibile ai titoli ordinari	17.34.91
Totale sup. titoli ordinari	00.07.00

CONSISTENZA DI STALLA (al 15/03/2012):

Categoria	Capi
Caprini Femmine	21
Caprini Maschi	1
Manze	3
Manzette	4
Vacche	13
Vitelli	5
Capi totali	47

2. LOCALIZZAZIONE DELL'AZIENDA (cartografia e documentazione fotografica)





3. OBBLIGHI E IMPEGNI DEL SIC/ZPS

3.1 - Misure di conservazione per habitat o gruppi di habitat

31: Acque stagnanti

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*.

Sono vietate le seguenti attività:

1. L'alterazione del regime idrico naturale, le manomissioni e le trasformazioni delle sponde;
2. Il danneggiamento e/o il taglio della vegetazione acquatica e di ripa;
3. L'introduzione e il popolamento di fauna ittica non autoctona;
4. La modifica della componente organica delle acque tramite immissione di sostanze inquinanti.

32 Acque correnti

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*

Sono vietate le seguenti attività:

1. La captazione delle acque di superficie e sotterranee fatta eccezione per i prelievi destinati ad autoconsumo, ad uso potabile, ad uso agro-silvo-pastorale e per le opere di rilevante interesse pubblico.
2. La modifica del naturale scorrimento delle acque superficiali e sotterranee con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli interventi necessari per gli usi e le attività di natura agro-silvo-pastorale, idrogeologica, di difesa dagli incendi, gli interventi finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità e quelli di rilevante interesse pubblico.
3. Le manomissioni e le trasformazioni delle sponde, fatti salvi gli interventi di sistemazione idraulica finalizzati ad assicurare condizioni di pubblica incolumità.
4. Il prelievo di sabbia e ghiaia, fatti salvi i prelievi connessi ad interventi finalizzati alla sicurezza idraulica.
5. L'immissione di sostanze inquinanti.
6. L'introduzione e il ripopolamento di fauna ittica non autoctona.

È fatto obbligo di:

1. Utilizzare, ove possibile, metodi e tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di regimazione idraulica.
2. Impiegare specie vegetali autoctone in caso di interventi di rinaturalizzazione delle sponde.
3. Eseguire gli interventi di taglio della vegetazione ripariale, se autorizzati, al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna.

40 Lande e arbusteti temperati

4060 Lande alpine e boreali

4080 Boscaglie subartiche di *Salix sp.*

Non sono necessarie misure di conservazione specifiche.

Entrambi gli habitat si presentano nel sito come formazioni stabili, in taluni casi prossimi al climax, quindi poco vulnerabili.

É fatto obbligo di prevedere, qualora si verificano situazioni di forte espansione dell'habitat 4060 a danno di habitat a componente prevalentemente erbacea, interventi di contenimento degli arbusti tramite il pascolamento.

61 Formazioni erbose naturali

6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

É fatto obbligo di:

1. In caso di pascolo libero di bestiame, consentito solo su aree molto estese e non degradate, evitare che gli animali pernottino ripetutamente per più giorni nella medesima area.
2. In caso di interventi atti al miglioramento delle cotiche erbose, devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale. In particolare, in caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito; per migliorare la composizione floristica, eseguire fertirrigazioni organiche non eccessive, tagli selettivi e ripetuti delle specie infestanti.

62 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)

6230* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240*: Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche. Nel sito ospita le stazioni di *Astragalus alopecurus* (allegato II Direttiva 43/92)

Sono vietate le seguenti attività:

1. Le concimazioni organiche, ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto, e le irrigazioni per gli habitat 6210 e 6240, caratterizzati da specie xerotermofile, che necessitano cioè di elevate temperature e scarsità d'acqua.

É fatto obbligo di:

1. In caso di pascolo libero di bovini, equini, ovini e/o caprini, consentiti solo su aree molto estese e non degradate, evitare che gli animali pernottino ripetutamente per più giorni nella medesima area.
2. In caso di interventi atti al miglioramento delle cotiche erbose negli habitat 6210 e 6230, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale. In particolare, in caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito.

64 Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

Sono vietate le seguenti attività:

1. L'alterazione del livello della falda freatica e, quindi, del tenore idrico del suolo (bonifiche, captazioni o altri interventi).

2. Lo spargimento di concimi organici, anche sotto forma di liquami, e il deposito degli stessi in quanto si tratta di habitat con condizioni oligotrofiche e, quindi, un apporto di concime porterebbe verso condizioni eutrofiche.

É fatto obbligo di:

1. Nelle formazioni di 6410 più asciutte, con produzione foraggera, effettuare lo sfalcio alla fine della fioritura delle dicotiledoni ed evitare il pascolamento che può causare eccessivo calpestio e rilascio di deiezioni.

65 Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520 Praterie montane da fieno

Questi habitat sono il risultato di un delicato equilibrio derivante dalle pratiche tradizionali agropastorali, per cui la gestione intensiva o l'abbandono portano inevitabilmente alla loro perdita. Lo sfalcio, per l'habitat 6510 e l'alternarsi dello sfalcio con il pascolo per l'habitat 6520, sono attività fondamentali per il mantenimento di un elevato livello di biodiversità.

Sono vietate le seguenti attività:

1. La concimazione chimica.
2. Le trasemine con specie alloctone.

É fatto obbligo di:

1. Effettuare concimazioni tradizionali con letame maturo.
2. In caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica utilizzare miscugli di specie e varietà adatte al sito.
3. Per l'habitat 6510 prevedere almeno due interventi di sfalcio; per il mantenimento della composizione floristica è importante l'epoca di sfalcio, possibilmente tardiva e comunque secondo l'andamento stagionale delle piogge.
4. Per l'habitat 6520 prevedere almeno uno sfalcio in epoca tardiva, dopo la fioritura delle Graminacee, seguito da uno o più turni di pascolamento bovino e/o ovino.
5. In caso di mancato utilizzo (pascolo e/o sfalcio) prevedere interventi di trinciatura dell'erba.
6. In caso di solo utilizzo della risorsa foraggera tramite pascolo, prevedere interventi di sfalcio per eliminare i refusi.

71 Torbiere acide di sfagni

7110* Torbiere alte attive

7140 Torbiere di transizione e instabili

Si tratta di habitat estremamente rari e localizzati che hanno subito nel corso del tempo una progressiva riduzione sia per cause naturali che antropiche. La loro elevata vulnerabilità è in parte dovuta alla scarsa e comunque lenta capacità di autorigenerazione e in parte alla tendenza di evolvere verso formazioni erbacee o erbaceo-arbustive a causa dei processi naturali d'interramento.

Sono vietate le seguenti attività:

1. Le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrico, modificando la sede di falda e l'apporto idrico superficiale, quando esistente. Tali interventi sono vietati non solo all'interno degli habitat, ma anche nelle immediate adiacenze, su corpi idrici che alimentano l'habitat.
2. L'immissione di liquami e concimi solidi sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe.
3. Lo sfalcio, il pascolamento e l'abbruciamento della cotica erbosa.

4. Il calpestamento da parte del bestiame e delle persone, causa di compattamento e distruzione dello strato muscinale.
5. Il transito in caso di torbiere situate in zone ad alta frequentazione turistica, quando non sono presenti passerelle sopraelevate.

É fatto obbligo di:

1. Delimitare le torbiere, con staccionate o altri sistemi, qualora esse siano presenti in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro-forestali.
2. Prevedere operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inar bustimento e/o di ingresso di specie estranee alle comunità vegetali tipiche.

72 Paludi basse calcaree

7220* Sorgenti petrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*)

7230 Torbiere basse alcaline

7240* Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

Gli habitat 7220 (nel sito non ci sono mai formazioni di travertino) e 7240* occupano sempre superficie molto ridotte e frammentate, spesso difficilmente cartografabili.

Sono vietate le seguenti attività:

1. Le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrico, modificando la sede di falda e l'apporto idrico superficiale, quando esistente. Tali interventi sono vietati non solo all'interno degli habitat, ma anche nelle immediate adiacenze, su corpi idrici che alimentano l'habitat.
2. L'immissione di liquami e concimi solidi sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe.
3. Lo sfalcio, il pascolamento e l'abbruciamento della cotica erbosa per l'habitat 7230.
4. Il pascolo di transito, nel caso in cui l'habitat 7220 sia utilizzato come abbeverata, in quanto porta impoverimento e banalizzazione della flora.
5. Il calpestamento da parte del bestiame e delle persone, causa di compattamento e distruzione dello strato muscinale per l'habitat 7230.

É fatto obbligo di:

1. Delimitare le paludi (habitat 7230) con staccionate o altri sistemi, qualora esse siano presenti in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro-forestali.
2. Prevedere il divieto di transito o la costruzione di passerelle sopraelevate in caso di presenza dell'habitat 7230 in zone ad alta frequentazione turistica.
3. Prevedere operazioni di contenimento e/o eradicazione, ponendo attenzione al calpestamento durante tali operazioni, per l'habitat 7230 in caso di inar bustimento e/o di ingresso di specie estranee alle comunità vegetali.

Habitat di interesse regionale (l.r. n. 8/2007) compresi nella tipologia delle zone umide

Corine Biotopes 54.4 Paludi a piccole carici acidofile (*Caricion fuscae*)

Corinne Biotopes 54.11 Vegetazione delle sorgenti acide (*Cardamino montion*)

Sono vietate le seguenti attività:

1. Le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrico, modificando la sede di falda e l'apporto idrico superficiale, quando esistente. Tali interventi sono vietati non solo all'interno degli habitat, ma anche nelle immediate adiacenze, su corpi idrici che alimentano l'habitat.
2. L'immissione di liquami e concimi solidi sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe.
3. L'abbruciamento della cotica erbosa per l'habitat "Paludi a piccole carici acidofile".

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)

Tutti gli ambienti detritici dal piano montano a quello nivale sono di regola poco vulnerabili, anche se, per loro caratteristica intrinseca, di natura poco stabile. Ospitano, spesso, specie floristiche di notevole interesse sia per la corologia che per la rarità.

Dato lo stato di conservazione buono non si ritiene necessario adottare misure di conservazione per questi habitat.

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera di *Sedo-Scleranthion* o di *Sedo albi-Veronicion dillenii*

8240* Pavimenti calcarei

Tutti gli ambienti rupicoli dal piano montano a quello nivale sono di regola poco vulnerabili. Ospitano spesso specie floristiche di notevole interesse sia per la corologia che per la rarità.

Dato lo stato di conservazione buono non si ritiene necessario adottare misure di conservazione per questi habitat, ivi compreso per l'habitat prioritario 8240.

83. Altri habitat rocciosi

8340: Ghiacciai permanenti

L'habitat 8340 presenta una vulnerabilità elevata dovuta agli effetti dei cambiamenti climatici su scala planetaria, non può tuttavia essere oggetto di misure di conservazione, se non a livello internazionale per limitare le cause dei cambiamenti climatici stessi.

3.2 - Misure di conservazione per le specie

Oltre alle sottoelencate misure di conservazione per le singole specie, valgono le misure individuate per i singoli habitat

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

A223 *Aegolius funereus* – Civetta capogrosso

Specie nidificante nei boschi di conifere sia puri che misti a latifoglie e strettamente dipendente nella scelta dei siti di nidificazione dai fori scavati dai picidi, in particolare dal Picchio nero, anche se non sono rare nidificazioni in altre cavità naturali, in baite o costruzioni.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di conifere (cod. 9410, 9420),

Boschi misti di latifoglie e conifere.

Sono vietate le seguenti attività:

1. Qualsiasi intervento che implichi l'utilizzo di strumenti rumorosi nel periodo riproduttivo (marzo- luglio)

É fatto obbligo di:

1. Favorire la disetaneità nelle aree boscate e garantire la presenza di nuclei di piante colonnari destinate a divenire vetuste.
2. Favorire la presenza di radure in bosco, utilizzate dall'animale per le attività di caccia.
3. Nel caso di interventi selvicolturali, preservare gli alberi con cavità naturali e/o con fori scavati da picidi e riparati dall'acqua.

A412 *Alectoris graeca saxatilis* – Coturnice

Specie nidificante in ambienti prevalentemente xerici e dominati da vegetazione erbacea e arbustiva con rocce affioranti. Durante l'estate si spinge fino alle praterie alpine di alta quota, mentre in inverno le condizioni atmosferiche e la presenza della coltre nevosa la costringono spesso a scendere sulle balze rocciose prossime al fondo valle. Favorevoli sono le zone con coltivi terrazzati, dove la specie può trovare fonti di nutrimento nei periodi autunnali e invernali.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Rupi (cod.8210, 8220),

Ghiaioni (cod 8120, 8110),

Praterie aride termofile (cod. 6210),

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150, 6110),

Praterie da sfalcio a bassa altitudine (cod. 6510),

Aree abbandonate erbose,

Lande e brughiere (cod. 4060).

Sono vietate le seguenti attività: disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo preriproduttivo, riproduttivo e invernale.

É fatto obbligo di:

1. Favorire il mantenimento delle attività agro-pastorali negli orizzonti montano e subalpino.
2. Mantenere e recuperare le aree a vegetazione aperta, anche attraverso il pascolo ovino e caprino da effettuare dopo la metà di luglio nelle zone marginali tra pascolo e arbusteto.
3. Indirizzare lungo i sentieri individuati nella cartografia l'escursionismo negli ambienti d'alta quota.

A091 *Aquila chrysaetos* – Aquila reale

Specie stanziale e nidificante su tutto l'arco alpino. Predilige versanti solo parzialmente boscati, con alternanza di affioramenti rocciosi, praterie alpine e ghiaioni. Nidifica su pareti rocciose, la maggior parte dei nidi conosciuti nella regione si colloca tra i 1600 e i 2000 m.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Rupi calcaree (cod. 8210) e silicee (cod. 8220),
Ghiaioni calcarei (cod. 8120) e silicei (cod.8110),
Praterie aride termofile (cod. 6210, 6230),
Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150, 6110),
Praterie da sfalcio a bassa altitudine e montane (cod. 6510, 6520),
Boschi di conifere (cod. 9420).

Sono vietate le seguenti attività:

1. La costruzione di impianti a fune e elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di accertata nidificazione.
2. L'attivazione di cantieri che comportino disturbo antropico e uso di macchine nelle aree circostanti i siti di nidificazione occupati nel periodo marzo-agosto.
3. Il disturbo antropico nei pressi dei siti di nidificazione, ivi compresa ogni forma di osservazione ravvicinata, anche per scopi fotografici e/o cinematografici al nido, se non per scopo di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. L'arrampicata libera o attrezzata su pareti ove siano presenti nidi o posatoi abituali.
5. Il sorvolo nel raggio di 500 m dalle pareti ove siano presenti nidi o posatoi abituali.

È fatto obbligo di:

1. Sorvegliare i siti di nidificazione più vulnerabili.
2. Favorire il mantenimento delle attività agrosilvopastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino.

A215 *Bubo bubo* – Gufo reale

Specie stanziale e nidificante sulle Alpi, predilige ambienti parzialmente boscati, con ampie radure. Nidifica su pareti rocciose e conoidi.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Rupi (cod. 8210, 8220),
Ghiaioni (cod. 8120, 8110),
Praterie aride termofile (cod. 6210, 6230),
Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150, 6110),
Praterie da sfalcio di bassa altitudine e montane (cod. 6510, 6520),
Torbiera (cod. 7110, 7140, 7230),
Boschi di conifere (cod 9410, 9420),
Boschi misti di latifoglie e conifere.

Sono vietate le seguenti attività:

1. La costruzione di nuovi impianti a fune e elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di accertata nidificazione, fatto salvo gli impianti temporanei per la gestione forestale.
2. Il disturbo antropico nei pressi dei siti di nidificazione, ivi compresa ogni forma di osservazione ravvicinata, anche per scopi fotografici e/o cinematografici al nido, se non per scopo di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.
3. L'arrampicata libera o attrezzata su pareti nei pressi di balze rocciose che ospitano siti di nidificazione.

É fatto obbligo di:

1. Favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino.
2. Eliminare i cavi a sbalzo per trasporto merci, al termine dell'utilizzo, nei pressi dei siti di accertata nidificazione e per un raggio di 5 Km.

A139 *Charadrius morinellus* – Piviere tortolino

Specie di passo autunnale. Le poche e saltuarie osservazioni storiche sono dovute a passaggi occasionali e casuali.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150, 6110).

Data la scarsissima presenza della specie, non si ritiene necessaria l'individuazione di misure di conservazione specifiche.

A236 *Dryocopus martius* - Picchio nero

Specie stanziale e nidificante, caratteristica dei boschi di conifere, puri o misti a latifoglie. Nidifica in grandi alberi privi di rami nei primi 5-10 m di altezza e necessita di una grande quantità di insetti lignicoli e grandi formiche di cui si nutre.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di conifere (cod. 9410, 9420)

Boschi misti di latifoglie e conifere,

Pinete termofile.

Sono vietate le seguenti attività:

1. Ogni forma di disturbo diretto e indiretto nel periodo riproduttivo, da marzo a luglio.

É fatto obbligo di:

1. Favorire la disetaneità nelle aree boscate e garantire la presenza di nuclei di piante colonnari destinate a divenire vetuste.
2. Mantenere piante annose e marcescenti e un'elevata quantità di legno morto.
3. Preservare gli alberi adatti alla nidificazione, quali alberi prossimi a radure con diametro maggiore o uguale a 38-40 cm e con assenza di rami nei primi 5-10 metri di altezza.

A217 *Glaucidium passerinum* – Civetta nana

Specie stanziale e nidificante, predilige ambienti forestali di conifere disetanei. Per la nidificazione utilizza cavità già esistenti, ad esempio nidi di picidi, dove può accumulare riserve di cibo per la stagione invernale.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di conifere (cod. 9410).

Sono vietate le seguenti attività:

Qualsiasi intervento che implichi l'utilizzo di strumenti rumorosi nel periodo riproduttivo (marzo-luglio)

É fatto obbligo di:

1. Favorire la disetaneità nelle aree boscate.
2. Favorire la presenza di radure in bosco.
3. Favorire il mantenimento degli alberi con cavità naturali e/o con fori effettuati da picidi.

A076 *Gypaetus barbatus* - Gipeto

Estinto in Valle d'Aosta nel 1913, dal 1989 la specie è di nuovo presente grazie ad un programma di reintroduzione nelle Alpi. Il gipeto predilige regioni selvagge ad orografia accidentata. Si nutre prevalentemente di carogne e grosse ossa di ungulati.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Rupi (cod. 8210, 8220),

Ghiaioni (cod. 8120, 8110),

Praterie aride termofile (cod. 6210, 6230),

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150, 6110),

Praterie da sfalcio di bassa altitudine e montane (cod. 6510, 6520).

Sono vietate le seguenti attività:

1. L'attivazione di cantieri che comportino disturbo antropico e uso di macchine nelle aree circostanti i siti di nidificazione occupati nel periodo novembre-agosto.
2. L'osservazione ravvicinata, anche per scopi fotografici e/o cinematografici al nido, se non per scopo di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.
3. L'arrampicata libera o attrezzata su pareti ove siano presenti nidi.
4. Il sorvolo nel raggio di 1 Km dalle pareti ove siano presenti nidi.

É fatto obbligo di:

1. Favorire il mantenimento delle attività agrosilvopastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino e la pastorizia d'alta quota.
2. Sorvegliare i siti di nidificazione.

A408 *Lagopus muta helvetica* – Pernice bianca

Specie stanziale e nidificante, frequenta esclusivamente ambienti di prateria alpina mista a pietraia, vallette nivali e arbusteti nani di sopra del limite altitudinale delle foreste (2000 m).

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Rupi (cod. 8210, 8220),

Ghiaioni (cod. 8120, 8110),

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150, 6110),

Lande e brughiere (cod. 4060).

Sono vietate le seguenti attività:

1. Disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo pre-riproduttivo, riproduttivo e invernale.
2. Ogni forma di osservazione ravvicinata al nido, o ai giovani non volanti, anche per scopi fotografici e/o cinematografici, se non per scopo di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.

É fatto obbligo di:

1. Indirizzare lungo i sentieri individuati nella cartografia l'escursionismo negli ambienti d'alta quota.
2. Indirizzare lo sci fuori pista al di fuori dei siti di svernamento.

3. Evitare lo stazionamento di carichi eccessivi di bestiame bovino e ovi-caprino incustodito nelle potenziali aree di nidificazione nel periodo 15 giugno-30 luglio e la presenza di cani da pastore non controllati.
4. Reinerbire le piste da sci con specie autoctone e armonizzate con l'ambiente.

A338 *Lanius collurio* – Averla piccola

Specie migratrice estiva e nidificante. Frequenta ambienti con vegetazione prevalentemente erbacea e nidifica fino a 1800 m di quota su cespugli o alberi da frutto. Si ciba esclusivamente di insetti.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Praterie aride termofile (cod. 6210, 6230),
Arbusteti e margini di bosco,
Filari di piante e siepi.

È fatto obbligo di:

1. Mantenere e favorire formazioni a cespugli o cespugli isolati nelle zone rurali.
2. Favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.
3. Mantenere e recuperare le aree a vegetazione aperta frammiste a vegetazione arbustiva. nei siti maggiormente vocati alla specie.
4. Prevedere il mantenimento della componente arbustiva, favorendo in particolare la presenza di specie con spine (p. es. Rosa, Prunus, Rubus), in caso di eventuali riordini fondiari.

A072 *Pernis apivorus* – Falco pecchiaiolo

Specie migratrice estiva e nidificante, osservabile dal fondovalle fino a 1500-1600 m di quota. Predilige ambienti forestali con latifoglie o conifere frammisti ad ampie aree aperte dove trova le prede di cui si nutre.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di conifere (cod. 9410, 9420),
Boschi misti di latifoglie e conifere,
Praterie da sfalcio montane (cod. 6520).

Sono vietate le seguenti attività:

1. L'attivazione di cantieri che comportino disturbo antropico e uso di macchine nel raggio di 300 m. dai siti di nidificazione occupati nel periodo maggio-agosto.
2. Il taglio degli alberi che ospitano nidi e ogni attività che comporti disturbo antropico nel raggio di 300 m. dai nidi stessi.
3. Ogni forma di osservazione ravvicinata al nido, anche per scopi fotografici e/o cinematografici, se non per scopo di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.

È fatto obbligo di mantenere e promuovere le attività agro-pastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino.

A346 *Pyrhocorax pyrrhocorax* – Gracchio corallino

Specie stanziale e nidificante. Predilige le praterie alpine con cotica erbosa di ridotte dimensioni, frammiste a pietraie, in cui trova più facilmente le prede di cui si nutre; in inverno può frequentare anche parti-pascoli di fondovalle. Nidifica su pareti rocciose profondamente fessurate.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Rupi (cod. 8210, 8220),

Ghiaioni (cod. 8120, 8110),

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150, 6110),

É fatto obbligo di:

1. Mantenere e promuovere le attività agro-pastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino, ove siano presenti ampie superfici a prato-pascolo.

A409 *Tetrao tetrix tetrix* – Fagiano di monte o Gallo forcello

Specie stanziale e nidificante. Frequenta boschi di conifere, prediligendo quelli a quote più elevate, ricchi di radure con vegetazione erbacea, e zone con arbusteti prostrati (lande e brughiere). Durante l'inverno predilige zone con accumuli di neve importanti, in cui scava ricoveri per ripararsi.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di Larice e Pino cembro (cod. 9420),

Pinete di Pino uncinato (cod. 9430),

Lande e brughiere (cod. 4060),

Alneti verdi.

Sono vietate le seguenti attività:

1. Disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo preriproduttivo, riproduttivo e invernale.
2. Ogni forma di osservazione ravvicinata, anche fotografia e riprese cinematografiche, sui punti di canto, al nido o in presenza di giovani non volanti se non per scopo di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.

É fatto obbligo di:

1. Indirizzare lo sci fuori pista al di fuori dei siti di svernamento.
2. Favorire le attività agro-silvo-pastorali di tipo tradizionale per contenere la naturale forestazione delle aree aperte e cespugliate, garantendo un costante controllo dei cani da pastore.

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**1361 *Lynx lynx* – Lince**

Specie territoriale, solitaria e molto elusiva. Completamente scomparsa in tutta l'Europa occidentale dove è stata reintrodotta a partire dagli anni '70, con esiti incerti. Gli ambienti più idonei sono quelli con vaste estensioni forestali continue, con abbondanti popolazioni di ungulati, soprattutto caprioli e camosci. Frequenta anche gli ambienti rocciosi

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di conifere (cod. 9410, 9420),

Boschi misti di latifoglie e conifere.

É fatto obbligo di:

1. Sviluppare programmi di informazione e sensibilizzazione sulla specie sia per i turisti che per la popolazione locale.

1352 *Canis lupus* - Lupo

Specie territoriale, caratterizzata da un'organizzazione sociale di branco. Frequenta ambienti diversi, quali pascoli e praterie, boschi e arbusteti dal piano montano fino a quello nivale. Importante, anche per attenuare le predazioni sui domestici, è la presenza di popolazioni numerose di ungulati.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente

Boschi di conifere (cod. 9410, 9420),
Boschi misti di latifoglie e conifere,
Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150, 6110),
Praterie aride termofile (cod. 6210, 6230),
Lande e brughiere (cod. 4060),
Arbusteti.

É fatto obbligo di:

1. Controllare la presenza di cani randagi e/o vaganti.
2. Sviluppare programmi di informazione e sensibilizzazione sulla specie sia per i turisti che per la popolazione locale.

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

1107 *Salmo marmoratus* – Trota marmorata

Specie caratteristica dei corsi d'acqua alpini, nei tratti di fondovalle e montani, caratterizzati da acque con temperature estive non superiori ai 16 - 18 gradi, ben ossigenate, con corrente da sostenuta a moderata, e substrato misto ricco di anfratti e intervallato da buche profonde. La riproduzione è tardo autunnale-invernale, con deposizione delle uova in buche nei fondali con ciottoli. In fase giovanile si nutre di piccoli crostacei e larve di insetti, mentre in fase adulta si ciba di piccoli pesci.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea e legnosa (cod. 3220, 3230).

Sono vietate le seguenti attività:

1. L'introduzione e il ripopolamento di fauna ittica non autoctona al fine di contenere la competizione alimentare, l'inquinamento genetico e la diffusione di patologie.

É fatto obbligo di:

1. Mantenere tratti di habitat fluviale/torrentizio con caratteristiche morfologiche e idrauliche adatte alla riproduzione della specie.

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

1065 *Euphydryas aurinia*

Euphydryas aurinia, la forma nominale è rara in Italia peninsulare. Sulle Alpi e in Valle d'Aosta è frequente, nella fascia altimetrica 1700 – 2500 m, la specie *E.a.glaciegenita* (mesoigrofila alpina). I bruchi di *E.a.glaciegenita* si alimentano su *Gentiana kochiana*, gli adulti su un ampio spettro di specie comuni.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod 6170, 6150, 6110).

É fatto obbligo di mantenere l'attività pastorale di tipo tradizionale, evitando situazioni di sovra pascolo.

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Le specie di piante sotto elencate sono tutelate dalla Legge regionale n. 45/2009 come specie comprese nell'Allegato A (Specie di flora spontanea autoctona a protezione rigorosa) la cui raccolta, danneggiamento ed eradicazione sono vietati.

1557 *Astragalus alopecurus* Pall.

Specie di origine steppica (corologia: sudeuropea-sudsiberiana), estremamente rara in Europa (stazioni puntiformi anche in Francia e Bulgaria), in Italia è esclusiva della Valle d'Aosta.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Praterie xeriche del piano montano e subalpino (cod.6210, 6240).

É fatto obbligo di:

1. Rispettare le misure di conservazione definite per gli habitat 6210 e 6240 in cui vive la specie, in particolare sono da evitare le concimazioni organiche, ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto, e le irrigazioni.
2. Garantire la sopravvivenza delle popolazioni con particolare attenzione alle attività di manutenzione o ripristino dei sentieri.
3. Sospendere il pascolo e/o la frequentazione turistica per un periodo determinato, necessario alla ripresa della popolazione, a seguito di eventuali risultati negativi del monitoraggio che denotino una diminuzione drastica del numero di individui.

1545 *Trifolium saxatile* All.

Specie endemica delle Alpi occidentali, in Europa presente solo sulle Alpi (Austria, Svizzera, Francia, Italia). In Italia è segnalata solo per la Valle d'Aosta, il Piemonte e il Tirolo meridionale. In Valle d'Aosta è presente con certezza solo nelle valli intorno al Gran Paradiso.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Greti dei torrenti del piano subalpino, ascrivibili agli habitat 3220 e 3230.

É fatto obbligo di:

1. Rispettare le misure di conservazione definite per gli habitat 3220 e 3230 in cui vive la specie.

1386 *Buxbaumia viridis*

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

Muschio

Pianta minuta, protonema persistente, fusti brevissimi, foglie molto piccole, ovato-lanceolate, ciliate. In pratica la pianta si compone solo dello sporofito che presenta una grande capsula obliqua e asimmetrica. Sporifica frequentemente in estate. Annuale. Vive sul legno marcescente nelle foreste umide e ombreggiate, raramente nelle torbiere; piano montano e subalpino (altitudine 800-2000 m)

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (cod. 9410).

É fatto obbligo di:

1. Applicare le misure di conservazione previste per l'habitat che la ospita, **9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea*** con particolare attenzione alla conservazione di legno marcescente a terra.

1384 *Riccia breidleri*

Riccia breidleri Jur. ex Steph.

Epatica

Specie pioniera terricola, mesoigrofila ed eliofila, presente spesso in popolazioni ridotte su substrati acidi. Abita biotopi d'alta quota, quali le rive di laghetti alimentati da acque di scioglimento glaciale, vallette nivali, depressioni con fanghi compatti.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod 6170, 6150, 6110),

Zone umide,

Acque calme (cod. 3130).

In caso di accertata presenza della specie è fatto divieto di:

1. Distruzione delle pozze e variazione del regime idrico per i laghetti e il pascolamento eccessivo nell'area

É fatto obbligo di:

1. Limitare i flussi turistici (calpestamento).

1394 *Scapania massolongi*

Scapania carinthiaca J.B.Jack ex Lindb. [= ***Scapania massolongi*** (K. Muell.) K. Muell.]

Muschio

Famiglia delle epatiche – colore giallo/verde

Germogli lunghi da 0,4 a 3 cm e larghi fino a 1 mm.

É fatto obbligo di:

1. Applicare le misure di conservazione previste per l'habitat **9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea*** che la ospita, con particolare attenzione alla conservazione di legno marcescente a terra.

4. PERIODI E LIVELLI DI SENSIBILITÀ DELL'AVIFAUNA DEL SIC/ZPS ALLE ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

Nelle tabelle seguenti (1 e 2) si riportano i periodi ed i livelli di sensibilità alle attività agro-silvo-pastorali (c.d. “disturbo antropico”) delle specie d’uccelli monitorate nel SIC/ZPS in esame.

In particolare, la tabella 1 indica i periodi ed i livelli di sensibilità nei periodi di cova, nidificazione e involo dei nidiacei, evidenziando anche l’andamento del Farmland Bird Index (FBI) registrato nel monitoraggio 2011 dell’indice.

La tabella 2, invece, mette in relazione le abitudini dell’avifauna con le attività agricole, evidenziando i casi in cui queste ultime rappresentano un forte ostacolo all’esistenza della specie.

La tabella indica gli habitat preferenziali di nidificazione, ovvero gli ambienti dove le specie si riproducono più frequentemente: peraltro, una frazione delle popolazioni delle stesse specie può nidificare anche in altre tipologie di ambiente (es. non solo ambienti edificati, ma anche agrari).

Ciò conferma la difficoltà nel definire e schematizzare gli habitat per animali mobili come gli uccelli: ad esempio, vi sono specie che in periodo riproduttivo utilizzano i boschi per la nidificazione (costruzione del nido, allevamento della prole), ma si alimentano in ambienti aperti (prati, coltivi, ecc.). La loro sopravvivenza, quindi, è condizionata dalla conservazione sia dei boschi, sia degli ambienti aperti dove si alimentano e trovano il cibo per la prole.

E’ il caso della Passera d'Italia, che solitamente si riproduce negli anfratti dei muri (ambienti edificati), ma una piccola frazione di popolazione si riproduce nei buchi di alberi isolati nei coltivi; questa specie si alimenta e cerca il cibo per i nidiacei negli ambienti aperti (ambienti agrari in genere), nutrendosi in particolare d'insetti nel periodo riproduttivo. In questo caso, quindi, il disturbo antropico di tipo agrario non ha nessun effetto diretto per la nidificazione, ma il disturbo agrario (es. i trattamenti con fitofarmaci) hanno un effetto altamente negativo sulla riproduzione in quanto riducono la disponibilità di cibo per i nidiacei (ricercato ovviamente dai genitori nei coltivi) con conseguente riduzione del successo riproduttivo e diminuzione della popolazione sul lungo periodo.

Tabella 1 – Periodi e livelli di sensibilità dell'avifauna tipica del SIC/ZPS nei periodi di cova, nidificazione e involo dei nidiacei

Specie	Variazione media annua (%)*	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Gheppio	5%												
Rondine	-5%												
Prispolone	-4%												
Ballerina bianca	4%												
Codiroso	-11%												
Stiaccino	-6%												
Averla piccola	22%												
Cornacchia nera	2%												
Passera d'Italia	-8%												
Passera mattugia	-6%												
Verdone	5%												
Verzellino	8%												
Cardellino	13%												
Zigolo giallo	16%												

* in rosso specie in declino

Sensibilità

Bassa
Alta

Periodo biologico

C = Cova

N = Nidiacei al nido

I = Involo nidiacei

Tabella 2 – Livelli di sensibilità dell'avifauna tipica del SIC/ZPS alle attività agro-silvo-pastorali

SPECIE	Sensibilità impegni per ambienti agrari e prativi	Abitudini ecologiche e sensibilità
Aquila reale	Nulla	
Merlo acquaiolo	Nulla	
Scricciolo	Limitata	
Passera scopaiola	Limitata	
Stiaccino	Elevata	Specie tipica degli ambienti prativi altamente sensibile agli sfalci precoci che limitano il successo riproduttivo
Codirosso spazzacamino	Limitata	
Merlo dal collare	Limitata	
Merlo	Nulla	
Cesena	Limitata	
Beccafico	Limitata	
Cincia mora	Nulla	
Cinciallegra	Nulla	
Averla piccola	Elevata	Specie di ambienti erbacei (prati e pascoli) con limitato pascolamento e presenza di arbusti radi, sensibile alla chiusura degli ambienti erbacei dalla vegetazione, sfalci precoci e pascolo eccessivo
Fringuello	Nulla	
Verzellino	Elevata	Specie di ambienti aperti con alberi e cespugli radi, sensibile a sfalci precoci e pascolamento eccessivo
Cardellino	Elevata	Specie di ambienti aperti con alberi e cespugli radi, sensibile a sfalci precoci e pascolamento eccessivo
Organetto	Limitata	

5. GIUSTIFICAZIONI DEI PREMI

In premessa si evidenzia che le presenti giustificazioni economiche sono state elaborate considerando le finalità che le Misure di Conservazione (MdC) devono perseguire nel rispetto dell'articolo 2 della Direttiva "Habitat" (vedi Allegato alle presenti giustificazioni): se giustamente le MdC devono [...] *"assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario"* (comma 2), è altresì vero che le stesse [...] *"tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali"* (comma 3).

Le MdC devono quindi conservare il delicato equilibrio fra habitat naturali e presenza dell'uomo che, nel caso specifico dell'agricoltore, presidia e utilizza il territorio per la propria attività agro-silvo-pastorale.

Le MdC approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3061/2011 rappresentano un importante "testo unico" che raccoglie gli obblighi e i divieti sia per le specie vegetali, sia per quelle animali.

In linea generale, l'utilizzazione agro-silvo-pastorale è condizionata in parte dagli obblighi/divieti concernenti le operazioni colturali e l'allevamento (es. sfalci precoci o tardivi, divieto di concimazione, limiti all'utilizzazione pascoliva, ecc...), ma soprattutto dal rispetto del divieto di "Disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo pre-riproduttivo, riproduttivo e invernale" per le specie dell'avifaunicole: tale divieto presuppone la conoscenza, da parte di chi opera in zone Natura 2000, dei periodi di maggiore sensibilità dell'avifauna alle attività agricole (vedi tabelle 1 e 2,

paragrafo 4), i quali sono maggiormente concentrati – per la maggior parte delle specie presenti nel SIC – fra la metà di maggio e la 2° decade di luglio.

Il disturbo antropico e l'utilizzazione delle colture sono particolarmente incisivi per alcune specie d'uccelli (vedi tabella 2) la cui sensibilità è "Elevata" nel caso di sfalci precoci e pascolamento eccessivo: per alcune specie il livello di sensibilità è acuito dal fatto che le stesse registrano una tendenza negativa nel monitoraggio del Farmland Bird Index (FBI).

Peraltro, un'applicazione troppo severa di questo divieto imporrebbe all'agricoltore di non accedere ai propri fondi, compromettendone la gestione agronomica e la produttività (in termini quantitativi). E' importante quindi *conservare un equilibrio* grazie al quale l'agricoltore possa gestire la propria azienda con pratiche agronomiche di tipo tradizionale (a basso impatto), pur nel rispetto dei divieti/obblighi previsti dalle MdC e dei periodi di maggiore sensibilità dell'avifauna.

In quest'ottica sono stati analizzati gli elementi caratterizzanti l'azienda oggetto del presente caso studio, al fine di pervenire ad un premio unitario differenziato per qualità colturale.

L'approccio utilizzato per le giustificazioni economiche è stato di tipo aziendale, analizzando cioè l'applicazione delle MdC dal punto di vista aziendale: tale scelta metodologica, che esamina l'insieme complesso (comprese le reciproche interazioni, positive e negative) degli habitat e delle specie con cui l'azienda deve "convivere", si contrappone a quella "per singolo habitat" e "per singola specie", la quale richiederebbero di esaminare - appunto per ogni habitat/specie – i maggiori costi ed i minori ricavi a carico dell'azienda.

Nel caso specifico (vedi cartografia riportata al paragrafo 2) sono una decina gli habitat che caratterizzano l'azienda esaminata o che confinano con parti di essa: si tratta principalmente di varie tipologie di prateria montana, boschi di larice, arbusteti e paludi (piccole carici acidofile).

Sono invece 17 le specie di uccelli che vivono abitualmente nel SIC/ZPS del Parco Nazionale del Gran Paradiso (vedi tabella 2): per quattro di queste, tipiche di ambienti erbacei (prati e pascoli) con limitato pascolamento e presenza di arbusti radi, risulta elevata la sensibilità alla chiusura degli ambienti erbacei dalla vegetazione, agli sfalci precoci e al pascolo eccessivo.

Nella tabella che segue si riportano, per ogni divieto/obbligo del SIC "Parco Nazionale Gran Paradiso", le conseguenze per le aziende in esame, la possibilità di monetizzare tali effetti e di controllare se l'azienda rispetta o meno i suoi obblighi/doveri.

Divieto / obbligo	Conseguenza/e per l'azienda agricola	Quantificabile	Controllabile
Divieto di effettuare le concimazioni organiche (ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto), e le irrigazioni per gli habitat 6210 e 6240, caratterizzati da specie xerotermofile, che necessitano cioè di elevate temperature e scarsità d'acqua. --- Divieto di spargimento di concimi organici, anche sotto forma di liquami, e il deposito degli stessi. scarsità d'acqua. --- Divieto di immissione di liquami e concimi solidi sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe.	Se la formazione venisse sfalciata si avrebbe una perdita di produzione per mancata irrigazione e/o fertilizzazione. Inoltre se l'azienda deve rispettare questo divieto su ampie superfici, diventa un vincolo per lo smaltimento dei reflui aziendali. L'azienda dovrebbe quindi sostenere dei costi aggiuntivi per smaltire altrove i propri reflui.	Perdita di produzione: quantificabile ma variabile in funzione della tipologia di prato, della gestione, della quota, dell'andamento climatico e del prezzo del fieno. Costi per smaltire altrove i reflui aziendali: variabili in funzione dell'ubicazione dei terreni, sia in termini di ore di lavoro, sia di carburante.	Sì
Obbligo di effettuare concimazioni tradizionali con letame maturo.	Costi supplementari per l'acquisto di paglia e vincolo strutturale per le stalle con allevamento su grigliato, le	Acquisto di paglia: sì. Conversione di una stalla strutturata per la raccolta del	Spargimento letame maturo: sì.

Divieto / obbligo	Conseguenza/e per l'azienda agricola	Quantificabile	Controllabile
	quali producono liquame anziché letame.	liquame in una per la raccolta del letame: quantificabile ma costi ingenti.	Divieto si spargere liquame: sì
Divieto di trasemina con specie alloctone. --- In caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito.	Aumento dei costi per la predisposizione di miscugli <i>ad hoc</i> .	Quantificabile ma variabile in relazione alle specie idonee ai diversi siti.	Sì
Divieto di sfalcio, pascolamento e abbruciamento della cotica erbosa.	Perdita di produzione.	Perdita di produzione: quantificabile ma variabile in funzione della tipologia di prato/pascolo, della gestione, della quota, dell'andamento climatico e del prezzo del fieno.	Sì
Divieto di pascolo di transito (habitat 7220).	Nel caso si dovessero predisporre altri punti di abbeverata, si presenterebbero costi per tubi e abbeveratoi.	Variabile in funzione delle distanze.	Sì.
Obbligo di prevedere, qualora si verificano situazioni di forte espansione dell'habitat 4060 a danno di habitat a componente prevalentemente erbacea, interventi di contenimento degli arbusti tramite il pascolamento.	Variazione nell'organizzazione dei parchi. Possono sorgere costi supplementari per recinzioni elettriche e guardiania.	Variazione nell'organizzazione del pascolamento: il carico di lavoro aggiuntivo dipende dalla distanza dell'habitat dal centro aziendale, dai luoghi di ricovero del bestiame e dagli altri pascoli dell'azienda. Costi per recinzioni: variabili in funzione delle dimensioni dell'habitat all'interno delle superfici aziendali.	Sì
In caso di pascolo libero di bestiame, consentito solo su aree molto estese e non degradate, obbligo di evitare che gli animali pernottino ripetutamente per più giorni nella medesima area.	Può essere necessario più tempo per lo spostamento dei parchi e possono sorgere costi supplementari per recinzioni elettriche e guardiania.	Variabile in funzione delle dimensioni dell'habitat all'interno delle superfici aziendali.	Sì
Obbligo di effettuare lo sfalcio alla fine della fioritura delle dicotiledoni ed evitare il pascolamento che può causare eccessivo calpestio e rilascio di deiezioni (habitat 6410).	Lo sfalcio tardivo causa sia una perdita qualitativa che quantitativa del foraggio.	Perdita di produzione: quantificabile ma variabile in funzione della tipologia di prato/pascolo, della gestione, della quota, dell'andamento climatico, delle dimensioni dell'habitat e del prezzo del fieno.	Sì, ma condizionato dalla tempestività dei controlli
Obbligo di prevedere almeno due interventi di sfalcio; per il mantenimento della composizione floristica è importante l'epoca di sfalcio, possibilmente tardiva e comunque secondo l'andamento stagionale delle piogge (habitat 6510).	Lo sfalcio tardivo causa sia una perdita qualitativa che quantitativa. L'obbligo di effettuare sempre due sfalci può non essere funzionale all'azienda e quindi potrebbe divenire sia un problema organizzativo, sia economico, in quanto incrementerebbe i costi ordinari relativi alle operazioni colturali.	Perdita di produzione: idem c.s. Costo delle operazioni di sfalcio: innanzitutto dipende dalla possibilità o meno di meccanizzare l'operazione; inoltre varia in funzione dei macchinari agricoli utilizzati, dalla distanza dal centro aziendale, dalle dimensioni dell'habitat, dal	Sì, ma condizionato dalla tempestività dei controlli

Divieto / obbligo	Conseguenza/e per l'azienda agricola	Quantificabile	Controllabile
		costo del carburante.	
Obbligo di prevedere almeno uno sfalcio in epoca tardiva, dopo la fioritura delle Graminacee, seguito da uno o più turni di pascolamento bovino e/o ovino.	Lo sfalcio tardivo causa sia una perdita qualitativa che quantitativa nel foraggio. Il pascolamento, se non funzionale all'azienda su quella particella, diventa sia un problema organizzativo, sia economico in quanto possono sorgere costi supplementari per recinzioni elettriche e guardiania.	Perdita di produzione: idem c.s. Pascolamento obbligatorio: il carico di lavoro aggiuntivo dipende dalla distanza dell'habitat dal centro aziendale, dai luoghi di ricovero del bestiame e dagli altri pascoli dell'azienda. Costi per recinzioni: variabili in funzione delle dimensioni dell'habitat.	Sì, ma condizionato dalla tempestività dei controlli
In caso di mancato utilizzo (pascolo e/o sfalcio) obbligo di prevedere interventi di trinciatura dell'erba. --- In caso di solo utilizzo della risorsa foraggera tramite pascolo, obbligo di prevedere interventi di sfalcio per eliminare i refusi.	Aumento dei costi per effettuare un'operazione culturale non prevista dall'azienda.	Costo della trinciatura: variabile in funzione delle dimensioni dell'habitat, della distanza dal centro aziendale, della possibilità di raggiungere l'habitat con autoveicoli, dal prezzo del carburante.	Sì.
Obbligo di delimitare le torbiere e le paludi, con staccionate o altri sistemi, se in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro-forestali.	Costi supplementari.	Costo delle delimitazioni: variabile in funzione delle dimensioni dell'habitat, della distanza dal centro aziendale, della possibilità di raggiungere l'habitat con autoveicoli, dal prezzo del carburante.	Sì.
Obbligo di prevedere operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inar bustimento e/o di ingresso di specie estranee alle comunità vegetali tipiche.	Costi supplementari.	Costo delle operazioni di contenimento: variabili in funzione dell'entità del problema, dalle modalità di eradicamento, dalla distanza dal centro aziendale.	Sì.
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>): Prevedere il mantenimento della componente arbustiva, favorendo in particolare la presenza di specie con spine (p. es. Rosa, Prunus, Rubus), in caso di eventuali riordini fondiari.	In caso di miglioramenti fondiari si ha riduzione delle potenzialità produttive delle superfici.	Perdita di produzione: idem c.s.	Sì.
Sospendere il pascolo e/o la frequentazione turistica per un periodo determinato, necessario alla ripresa della popolazione, a seguito di eventuali risultati negativi del monitoraggio che denotino una diminuzione drastica del numero di individui.	Superficie sottratta al pascolo e diminuzione dei clienti nel punto vendita aziendale.	Perdita di produzione: idem c.s. e in funzione della durata del vincolo. Perdita di clienti: non quantificabile.	Sì.
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>): specie tipica degli ambienti prati altamente sensibile agli sfalci precoci che limitano il successo riproduttivo.	Perdita di qualità e quantità del foraggio.	Perdita di produzione: idem c.s.	Sì, ma condizionato dalla tempestività dei controlli e alla buona conoscenza delle abitudini della specie

Divieto / obbligo	Conseguenza/e per l'azienda agricola	Quantificabile	Controllabile
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>): specie di ambienti erbacei (prati e pascoli) con limitato pascolamento e presenza di arbusti radi, sensibile alla chiusura degli ambienti erbacei dalla vegetazione, sfalci precoci e pascolo eccessivo.	Perdita di qualità e quantità del foraggio. Riduzione del periodo di pascolo: variazione nell'organizzazione dei parchi, costi supplementari per recinzioni elettriche e guardiania.	Perdita di produzione: idem c.s. Variazione nell'organizzazione del pascolamento: idem c.s. Costi per recinzioni: idem c.s.	Idem
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>) e Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>): entrambe sono specie di ambienti aperti con alberi e cespugli radi, sensibile a sfalci precoci e pascolamento eccessivo.	Perdita di qualità e quantità del foraggio. Riduzione del periodo di pascolo: variazione nell'organizzazione dei parchi, costi supplementari per recinzioni elettriche e guardiania.	Perdita di produzione: idem c.s. Variazione nell'organizzazione del pascolamento: idem c.s. Costi per recinzioni: idem c.s.	Idem

In sintesi, dalla tabella emerge che nel caso delle praterie montane (Formazione erbose naturali o seminaturali) i principali divieti riguardano le concimazioni organiche (ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto) e le irrigazioni per gli habitat caratterizzati da specie xerotermofile, che necessitano di elevate temperature e scarsità d'acqua.

Gli obblighi, invece, prevedono che il pascolo libero di bovini, equini, ovini e/o caprini avvenga solo su aree molto estese e non degradate, evitando che gli animali pernottino ripetutamente per più giorni nella medesima area. Inoltre, nel caso di interventi atti al miglioramento delle cotiche erbose, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale: in particolare, in caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito.

Per l'habitat 6510 devono essere effettuati almeno due sfalci; l'epoca di sfalcio, possibilmente tardiva e comunque secondo l'andamento stagionale delle piogge, è molto importante al fine di mantenere la composizione floristica. Per l'habitat 6520 lo sfalcio, in epoca tardiva, deve avvenire dopo la fioritura delle Graminacee, seguito da uno o più turni di pascolamento bovino e/o ovino.

Sovrapponendo i periodi imposti per l'utilizzazione delle praterie naturali e seminaturali con quelli di maggiore sensibilità per l'avifauna emerge chiaramente la difficoltà di coniugare il rispetto degli obblighi con l'ottimale utilizzazione delle colture. Non solo: la compresenza di differenti habitat e specie determina, in alcuni casi, una contraddizione fra gli obblighi (es. utilizzazione tardiva delle foraggere, più turni di pascolamento, ...) ed il divieto generale di disturbo antropico previsto per le principali specie d'uccelli, soprattutto nel mese di giugno e nella prima decade di luglio.

Il caso studio evidenzia quindi la difficoltà a stabilire una compensazione economica differenziata per ogni divieto e/o obbligo dei vari habitat e delle varie specie tutelate, su ogni particella aziendale che ricade in un SIC. Se si considera inoltre che in Valle D'Aosta il comparto zootecnico presenta una bassissima differenziazione delle colture aziendali (quasi esclusivamente prati o pascoli), è più razionale gestire una compensazione economica suddivisa per qualità colturale, piuttosto che individuare per ogni particella agricola una misura di compensazione che tenga conto di tutti gli habitat e le specie coinvolte.

Ne consegue che i premi di seguito proposti hanno una natura forfetaria che tiene conto:

1. del maggior impegno gestionale che gli obblighi/divieti delle MdC determinano a carico delle aziende agricole che operano in aree Natura 2000: oltre ad un aggravio in termini economici, la convivenza con gli habitat e le specie protette comporta per l'agricoltore un maggiore impegno in termini di formazione, che risulta indispensabile per conoscere appieno le caratteristiche dei siti e le abitudini delle specie animali che vivono nel sito;

2. delle interazioni positive e negative fra gli obblighi/divieti (es. obbligo di utilizzazione delle superfici e divieto di disturbo antropico) che rendono difficile la determinazione economica per ciascun habitat/specie;
3. del premio originario, pari a 100 €/ha per le superfici foraggere e i seminativi, a compensazione dei maggiori costi derivanti dal rispetto delle fasce inerbite lungo i ruscelli (1 m. sopra e 1 m. sotto) e della non eliminazione degli elementi naturali del paesaggio;
4. la difficoltà nel determinare la superficie effettiva su cui calcolare la perdita di produzione, a causa della variabilità dei confini con gli habitat (talvolta all'interno delle colture prative) e delle abitudini/mobilità delle specie di uccelli.

Di seguito si riportano i nuovi premi per la Misura 213 “Indennità Natura 2000” comprensivi del premio originario di 100 €/ha per le superfici foraggere e i seminativi di fondovalle:

Qualità colturale	Premio (€/ha)
Prati e seminativi fondovalle	200
Pascoli fondovalle	150
Prati di alpeggio	100
Pascoli di alpeggio	50


Caso studio b): AZIENDA VITI-VINICOLA “PETEY LETIZIA”

1. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA


NOMINATIVO AZIENDA:	PETEY LETIZIA
LOCALITA’:	SAINT-PIERRE
TIPOLOGIA DI AZIENDA:	VITICOLA
ADESIONE MISURE PSR 2007-2013:	MISURA 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI MISURA 214 AZIONE 3 VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA
TIPOLOGIA E NOME DEL SITO:	SIC n. IT1205050 - AMBIENTI XERICI DI MONT TORRETTA - BELLON
CONSISTENZA TERRENI:	

Cod.Utilizzo	Descrizione	Superficie (mq)
040	Superfici seminabili	00.27.16
210	Vite da vino	01.08.12
440	Altre colture permanenti	00.05.16
560	pascolo polifita (tipo alpeggi)	00.12.20
680	pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) tara 20%	00.03.78
	Totale sup.ammissibile ai titoli ordinari	01.56.42

2. LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA (cartografia e documentazione fotografica)



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Programma di Sviluppo Rurale 07/13
Allegato 5 : Giustificazione economiche dei premi



3. OBBLIGHI E IMPEGNI DEL SIC

3.1 - Misure di conservazione per habitat o gruppi di habitat

61 Formazioni erbose naturali

6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi

62 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)

L'habitat non è presente nel sito come habitat prioritario (*stupenda fioritura di Orchidee).

Sono vietate le seguenti attività:

1. Le concimazioni organiche, ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto, e le irrigazioni per questo habitat caratterizzato da specie xerotermofile, che necessitano cioè di elevate temperature e scarsità d'acqua.

É fatto obbligo di:

1. In caso di interventi atti al miglioramento delle cotiche erbose, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale. In particolare, in caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito.

51: Arbusteti submediterranei e temperati

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

Sono vietate le seguenti attività:

1. Qualsiasi pratica agro-forestale, inclusi rimboschimento, taglio ed eradicazione dei singoli individui delle specie caratteristiche.
2. Pascolamento con ovini o caprini.

81. Ghiaioni

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Tutti gli ambienti rupicoli dal piano montano a quello nivale sono di regola poco vulnerabili. Ospitano spesso specie floristiche di notevole interesse sia per la corologia che per la rarità.

Dato lo stato di conservazione buono non si ritiene necessario adottare misure di conservazione per questi habitat.

3.2 - Misure di conservazione per le specie

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

A412 *Alectoris graeca saxatilis* – Coturnice

Specie nidificante in ambienti prevalentemente xerici e dominati da vegetazione erbacea e arbustiva con rocce affioranti. Durante l'estate si spinge fino alle praterie alpine di alta quota, mentre in inverno le condizioni atmosferiche e la presenza della coltre nevosa la costringono spesso a scendere sulle balze rocciose prossime al fondo valle. Favorevoli sono le zone con coltivi terrazzati, dove la specie può trovare fonti di nutrimento nei periodi autunnali e invernali.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente :

Rupi (cod.8210),
Ghiaioni (cod. 8120),
Formazioni aride termofile (cod. 6210),
Aree abbandonate erbose,
Arbusteti e margini di bosco (cod. 5130).

Sono vietate le seguenti attività:

1. Disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo preriproduttivo, riproduttivo e invernale.

É fatto obbligo di:

1. Favorire il mantenimento delle attività agro-pastorali negli orizzonti montano.
2. Mantenere e recuperare le aree a vegetazione aperta, anche attraverso il pascolo ovino e caprino da effettuare dopo la metà di luglio nelle zone marginali tra pascolo e arbusteto.
3. Indirizzare lungo i sentieri segnalati l'escursionismo negli ambienti d'alta quota.

A224 *Caprimulgus europaeus* - Succiacapre

Specie estiva e probabilmente nidificante. E' tipica di cespuglieti e macchie su vegetazione aperta e soleggiata con scarsa o nulla copertura arborea. Non costruisce un vero e proprio nido e le uova vengono deposte ed incubate in una piccola depressione del terreno. Si nutre prevalentemente di grossi insetti notturni, soprattutto falene, che cattura in volo.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Formazioni aride termofile (cod. 6210),
Arbusteti e margini di bosco (cod. 5130)
Filari di piante e siepi

É fatto obbligo di:

1. Mantenere e favorire formazioni a cespugli o cespugli isolati nelle zone rurali.
2. Favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.
3. Prevedere il mantenimento della componente arbustiva in caso di eventuali riordini fondiari.

A080 *Circaetus gallicus* – Biancone

Specie migratrice estiva e nidificante. Nidifica su versanti esposti a nord e coperti da vegetazione arborea. I nidi sono di preferenza costruiti su Larici e Pini silvestri al di sotto dei 1200 m. Si nutre

prevalentemente di rettili, ofidi e sauri, che caccia in zone aperte secche e soleggiate spingendosi anche fino a 2200 m, anche se la maggior parte delle osservazioni sono state effettuate tra il fondo valle e i 1500 m.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente

Boschi misti di latifoglie e conifere submontani e montani,
Formazioni aride termofile (cod. 6210).

Sono vietate le seguenti attività:

1. Taglio del bosco o altre attività che causano disturbo antropico in prossimità dei siti di nidificazione nel periodo marzo – settembre.

É fatto obbligo di:

1. Avviare azioni per il mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta idonee alla caccia di rettili ed in particolare di serpenti.

A379 *Emberiza hortulana* – Ortolano

Specie estiva e nidificante, è diffuso su costoni secchi e ben esposti fino a 1700-1800 m. Nidifica a terra tra maggio e luglio e si nutre soprattutto di semi, bacche, insetti e altri piccoli invertebrati.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Coltivi,
Formazioni aride termofile (cod. 6210).

É fatto obbligo di:

1. Mantenere e proteggere formazioni a cespugli e cespugli isolati.

A338 *Lanius collurio* – Averla piccola

Specie migratrice estiva e nidificante. Frequenta ambienti con vegetazione prevalentemente erbacea e nidifica fino a 1800 m di quota su cespugli o alberi da frutto. Si ciba esclusivamente di insetti.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Praterie aride termofile (cod. 6210),
Arbusteti e margini di bosco (cod. 5130),
Filari di piante e siepi.

É fatto obbligo di:

1. Mantenere e favorire formazioni a cespugli e cespugli isolati nelle zone rurali.
2. Favorire il mantenimento delle attività agro-pastorali tradizionali.
3. Prevedere, in caso di eventuali riordini fondiari, il mantenimento della componente arbustiva, favorendo in particolare la presenza di specie con spine (p. es. Rosa, Prunus, Rubus).

A246 *Lullula arborea* – Tottavilla

Specie nidificante. Lo svernamento è senz'altro ipotizzabile, almeno nelle annate con scarso innevamento. Gli ambienti frequentati sono rappresentati da costoni ben soleggiati e piuttosto aridi, con rada copertura arborea od arbustiva ed uno strato erbaceo basso e discontinuo. Talvolta vengono occupati vigneti e altri coltivi. Nidifica a terra e si nutre di semi ed insetti.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Formazioni aride termofile (cod. 6210),

Arbusteti e margini di bosco (cod. 5130),

Filari di piante e siepi.

É fatto obbligo di:

1. Mantenere e favorire formazioni a cespugli e cespugli isolati nelle zone rurali.
2. Favorire il mantenimento delle attività agro-pastorali tradizionali.
3. Prevedere, in caso di eventuali riordini fondiari, il mantenimento della componente arbustiva.

A072 *Pernis apivorus* – Falco pecchiaiolo

Specie migratrice estiva e nidificante, osservabile dal fondovalle fino a 1500-1600 m di quota. Predilige ambienti forestali con latifoglie o conifere frammisti ad ampie aree aperte dove trova le prede di cui si nutre.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di conifere,

Boschi misti di latifoglie e conifere.

Sono vietate le seguenti attività:

1. L'attivazione di cantieri che comportino disturbo antropico e uso di macchine nel raggio di 300 m. dai siti di nidificazione occupati nel periodo maggio-agosto.
2. Il taglio degli alberi che ospitano nidi e ogni attività che comporti disturbo antropico nel raggio di 300 m. dai nidi stessi.
3. Ogni forma di osservazione ravvicinata al nido, anche per scopi fotografici e/o cinematografici, se non per scopo di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.

É fatto obbligo di:

1. Mantenere e promuovere le attività agro-pastorali tradizionali.

4. PERIODI E LIVELLI DI SENSIBILITÀ DELL'AVIFAUNA ALLE ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

Nelle tabelle seguenti (1 e 2) si riportano i periodi ed i livelli di sensibilità alle attività agro-silvo-pastorali (c.d. “disturbo antropico”) delle specie d’uccelli monitorate nel SIC in esame.

In particolare, la tabella 1 indica i periodi ed i livelli di sensibilità nei periodi di cova, nidificazione e involo dei nidiacei, evidenziando anche l’andamento del Farmland Bird Index (FBI) registrato nel monitoraggio 2011 dell’indice.

La tabella 2, invece, mette in relazione le abitudini dell’avifauna con le attività agricole, evidenziando i casi in cui queste ultime rappresentano un forte ostacolo all’esistenza della specie.

La tabella indica gli habitat preferenziali di nidificazione, ovvero gli ambienti dove le specie si riproducono più frequentemente: peraltro, una frazione delle popolazioni delle stesse specie può nidificare anche in altre tipologie di ambiente (es. non solo ambienti edificati, ma anche agrari).

Ciò conferma la difficoltà nel definire e schematizzare gli habitat per animali mobili come gli uccelli: ad esempio, vi sono specie che in periodo riproduttivo utilizzano i boschi per la nidificazione (costruzione del nido, allevamento della prole), ma si alimentano in ambienti aperti (prati, coltivi, ecc.). La loro sopravvivenza, quindi, è condizionata dalla conservazione sia dei boschi, sia degli ambienti aperti dove si alimentano e trovano il cibo per la prole.

E’ il caso della Passera d'Italia, che solitamente si riproduce negli anfratti dei muri (ambienti edificati), ma una piccola frazione di popolazione si riproduce nei buchi di alberi isolati nei coltivi; questa specie si alimenta e cerca il cibo per i nidiacei negli ambienti aperti (ambienti agrari in genere), nutrendosi in particolare d’insetti nel periodo riproduttivo. In questo caso, quindi, il disturbo antropico di tipo agrario non ha nessun effetto diretto per la nidificazione, ma il disturbo agrario (es. i trattamenti con fitofarmaci) hanno un effetto altamente negativo sulla riproduzione in quanto riducono la disponibilità di cibo per i nidiacei (ricercato ovviamente dai genitori nei coltivi) con conseguente riduzione del successo riproduttivo e diminuzione della popolazione sul lungo periodo.

Tabella 1 – Periodi e livelli di sensibilità dell'avifauna tipica del SIC nei periodi di cova, nidificazione e involo dei nidiacei

Specie	Variazione media annua (%)*	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
Gheppio	5%							C	C	C	N	N	N	N	N	I	I	I							
Rondine	-5%									C	C	N	N	N	N	N	N	I	I						
Prispolone	-4%									C	C	N	N	N	N	N	I	I	I						
Ballerina bianca	4%							C	C	C	N	N	N	N	N	N	I	I	I						
Codirosso	-11%									C	C	N	N	N	N	I	I	I							
Stiaccino	-6%									C	C	N	N	N	N	I	I	I	I						
Averla piccola	22%									C	C	N	N	N	N	I	I	I							
Cornacchia nera	2%							C	C	N	N	N	N	I	I	I	I								
Passera d'Italia	-8%							C	C	C	N	N	N	N	N	N	I	I	I						
Passera mattugia	-6%							C	C	N	N	N	N	N	N	N	I	I							
Verdone	5%									C	C	N	N	N	N	I	I	I							
Verzellino	8%							C	C	N	N	N	N	N	N	I	I	I							
Cardellino	13%									C	C	N	N	N	N	I	I	I							
Zigolo giallo	16%									C	C	N	N	N	N	N	I	I	I						

* in rosso specie in declino

Sensibilità

Bassa
Alta

Periodo biologico

C = Cova

N = Nidiacei al nido

I = Involo nidiacei

Tabella 2 – Livelli di sensibilità dell'avifauna tipica del SIC alle attività agro-silvo-pastorali

Specie	Habitat principale di riproduzione	Variazione media annua	Disturbo antropico				Taglio del bosco o altre attività che causano disturbo antropico in prossimità dei siti di nidificazione nel periodo marzo – settembre
			Diserbo meccanico o chimico	Potatura	Trattamenti	Raccolta	
Balestruccio	Edificati		Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Ballerina bianca	Ambienti agrari	4%	Elevata	Nulla	Limitata	Nulla	Nulla
Ballerina gialla	Corsi d'acqua		Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Biancone	Ambienti forestali		Elevata	Nulla	Limitata	Nulla	Elevata
Capinera	Ambienti forestali	13%	Nulla	Limitata	Limitata	Nulla	Limitata
Cardellino	Ambienti agrari	13%	Elevata	Elevata	Elevata	Nulla	Nulla
Cesena	Ambienti forestali		Elevata	Limitata	Elevata	Nulla	Limitata
Cincia bigia	Ambienti forestali		Nulla	Nulla	Limitata	Nulla	Elevata
Cinciallegra	Ambienti forestali		Nulla	Nulla	Limitata	Nulla	Elevata
Cinciarella	Ambienti forestali	-3%	Nulla	Nulla	Limitata	Nulla	Elevata
Codibugnolo	Ambienti forestali		Nulla	Nulla	Limitata	Nulla	Elevata
Codirosso	Ambienti agrari	-11%	Limitata	Limitata	Elevata	Nulla	Limitata
Codirosso spazzacamino	Edificati	-5%	Limitata	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Cornacchia nera	Ambienti agrari	2%	Limitata	Nulla	Limitata	Nulla	Nulla
Cuculo	Ambienti forestali		Nulla	Nulla	Limitata	Nulla	Limitata
Fringuello	Ambienti forestali	10%	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Elevata
Gheppio	Ambienti agrari	5%	Elevata	Nulla	Elevata	Nulla	Limitata
Ghiandaia	Ambienti forestali	9%	Nulla	Nulla	Limitata	Nulla	Elevata
Luì bianco	Ambienti forestali		Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Elevata
Luì piccolo	Ambienti forestali	6%	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Elevata
Merlo	Ambienti forestali		Limitata	Elevata	Elevata	Nulla	Limitata
Passera d'Italia	Edificati	-8%	Elevata	Nulla	Elevata	Nulla	Nulla
Passera mattugia	Ambienti agrari	-6%	Elevata	Nulla	Elevata	Nulla	Nulla
Picchio rosso maggiore	Ambienti forestali	3%	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Elevata
Picchio verde	Ambienti agrari		Limitata	Nulla	Elevata	Nulla	Elevata
Pigliamosche	Ambienti agrari		Nulla	Limitata	Elevata	Nulla	Limitata

Poiana	Ambienti forestali		Limitata	Nulla	Limitata	Nulla	Elevata
Rondine	Ambienti agrari	-5%	Limitata	Nulla	Limitata	Nulla	Nulla
Rondone	Edificati		Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Storno	Ambienti agrari		Elevata	Nulla	Limitata	Nulla	Nulla
Taccola	Edificati		Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Tordela	Ambienti agrari	10%	Limitata	Nulla	Limitata	Nulla	Limitata
Tordo bottaccio	Ambienti forestali	22%	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Elevata
Upupa	Ambienti agrari		Elevata	Nulla	Elevata	Nulla	Limitata
Usignolo	Ambienti agrari		Limitata	Nulla	Limitata	Nulla	Limitata
Verzellino	Ambienti agrari	8%	Limitata	Elevata	Elevata	Nulla	Limitata
Zigolo nero	Ambienti agrari		Limitata	Nulla	Elevata	Nulla	Limitata

5. GIUSTIFICAZIONI DEI PREMI

In premessa si evidenzia che le presenti giustificazioni economiche sono state elaborate considerando le finalità che le Misure di Conservazione (MdC) devono perseguire nel rispetto dell'articolo 2 della Direttiva "Habitat" (vedi Allegato alle presenti giustificazioni): se giustamente le MdC devono [...] *"assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario"* (comma 2), è altresì vero che le stesse [...] *"tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali"* (comma 3).

Le MdC devono quindi conservare il delicato equilibrio fra habitat naturali e presenza dell'uomo che, nel caso specifico dell'agricoltore, presidia e utilizza il territorio per la propria attività agro-silvo-pastorale.

Le MdC approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3061/2011 rappresentano un importante "testo unico" che raccoglie gli obblighi e i divieti sia per le specie vegetali, sia per quelle animali.

In linea generale, l'utilizzazione agro-silvo-pastorale è condizionata in parte dagli obblighi/divieti concernenti le operazioni colturali e l'allevamento (es. sfalci precoci o tardivi, divieto di concimazione, limiti all'utilizzazione pascoliva, ecc...), ma soprattutto dal rispetto del divieto di "Disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo preriproduttivo, riproduttivo e invernale" per le specie dell'avifaunicole: tale divieto presuppone la conoscenza, da parte di chi opera in zone Natura 2000, dei periodi di maggiore sensibilità dell'avifauna alle attività agricole (vedi tabelle 1 e 2, paragrafo 4), i quali sono maggiormente concentrati – per la maggior parte delle specie presenti nel SIC – fra la metà di maggio e la 2° decade di luglio.

Il disturbo antropico e l'utilizzazione delle colture sono particolarmente incisivi per alcune specie d'uccelli (vedi tabella 2) la cui sensibilità è "Elevata" nel caso di sfalci precoci e pascolamento eccessivo: per alcune specie il livello di sensibilità è acuito dal fatto che le stesse registrano una tendenza negativa nel monitoraggio del Farmland Bird Index (FBI).

Peraltro, un'applicazione troppo severa di questo divieto imporrebbe all'agricoltore di non accedere ai propri fondi, compromettendone la gestione agronomica e la produttività (in termini quantitativi). E' importante quindi *conservare un equilibrio* grazie al quale l'agricoltore possa gestire la propria azienda con pratiche agronomiche di tipo tradizionale (a basso impatto), pur nel rispetto dei divieti/obblighi previsti dalle MdC e dei periodi di maggiore sensibilità dell'avifauna.

In quest'ottica sono stati analizzati gli elementi caratterizzanti l'azienda oggetto del presente caso studio, al fine di pervenire ad un premio unitario differenziato per qualità colturale.

L'approccio utilizzato per le giustificazioni economiche è stato di tipo aziendale, analizzando cioè l'applicazione delle MdC dal punto di vista aziendale: tale scelta metodologica, che esamina l'insieme complesso (comprese le reciproche interazioni, positive e negative) degli habitat e delle specie con cui l'azienda deve "convivere", si contrappone a quella "per singolo habitat" e "per singola specie", la quale richiederebbero di esaminare - appunto per ogni habitat/specie - i maggiori costi ed i minori ricavi a carico dell'azienda.

Nel caso specifico (vedi cartografia riportata al paragrafo 2) sono dieci gli habitat che caratterizzano l'azienda esaminata o che confinano con parti di essa: si tratta principalmente di formazioni erbose secche seminaturali, boschi di conifere e arbusteti aridi.

Sono invece 37 le specie di uccelli che vivono abitualmente nel SIC Mont Torretta-Bellon (vedi tabella 2): per dodici di queste, tipiche degli ambienti xerici, risulta elevata la sensibilità al disturbo antropico, in particolare al diserbo chimico e/o ai trattamenti antiparassitari.

Nella tabella che segue si riporta, per ogni divieto/obbligo del SIC "Ambienti xerici del Mont Torretta-Bellon", le conseguenze per l'azienda in esame, la possibilità di monetizzare tali effetti e di controllare se l'azienda rispetta o meno i suoi obblighi/doveri.

Divieto / obbligo	Conseguenza/e per l'azienda agricola	Quantificabile	Controllabile
Vulnerabilità del SIC: conversioni di colture con inserimento di moderni impianti di irrigazione.	Assenza di moderni impianti di irrigazione: perdita qualitativa o perdita quantitativa nel caso di irrigazione di soccorso; costi maggiori per irrigare con sistemi irrigui meno efficienti e maggior carico di lavoro per il viticoltore.	Tecniche irrigue meno efficienti: costi maggiori in funzione dell'andamento climatico, del Consorzio irriguo di appartenenza, delle dimensioni dell'appezzamento a vigneto, del numero di appezzamenti a vigneto che lo stesso viticoltore conduce all'interno del SIC. Se il ricorso all'irrigazione avviene solo in annate siccitose, non è possibile stabilire a priori quando l'annata sarà più secca della media.	Sì.
Obiettivo di conservazione del SIC: mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie.	Se si traduce con l'impossibilità rimettere in produzione una superficie a vigneto attualmente incolta: mancata produzione.	Mancata produzione: secondo il disciplinare di produzione della DOC Valle d'Aosta Torrette, si ha una resa uva/ha pari 100q, e una resa massimo uva/vino del 70%. Quantificare il valore economico della perdita sarebbe possibile; questa perdita sarebbe sicuramente molto ingente.	Sì.
Obbligo di mantenere e favorire formazioni a cespugli o cespugli isolati nelle zone rurali; previsto per: Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>), Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>), Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>), Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>). --- Obbligo di prevedere il mantenimento della componente arbustiva in caso di eventuali riordini fondiari; in particolare favorire la presenza di specie con spine (p. es. Rosa, Prunus, Rubus); previsto per: Succiacapre (<i>Caprimulgus</i>	Diminuzione della superficie coltivabile: perdita di produzione. Possibile frammentazione dell'appezzamento: ostacolo alla meccanizzazione e al passaggio, aumento dei tempi di lavoro.	Perdita di produzione: idem c.s. Aumento dei tempi di lavoro: quantificabile, ma in funzione delle dimensioni della formazione da preservare, dagli accessi all'appezzamento e dal sesto d'impianto.	Sì.

Divieto / obbligo	Conseguenza/e per l'azienda agricola	Quantificabile	Controllabile
<i>europaeus</i>), Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>), Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>). Divieto: qualsiasi pratica agro-forestale, inclusi rimboschimento, taglio ed eradicazione dei singoli individui delle specie caratteristiche (habitat 5130).			
Divieto di disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo preriproduttivo, riproduttivo e invernale. Per Coturnice (<i>Alectoris graeca saxatilis</i>).	Siccome la specie dovrebbe essere presente nella zona dei vigneti nel periodo invernale e primaverile, l'azienda potrebbe essere impossibilitata ad effettuare le operazioni di potatura e di diserbo. Da ciò ne conseguirebbe una perdita di produzione sia quantitativa che qualitativa.	Perdita di produzione: idem c.s.	Sì.
Divieto di taglio del bosco o altre attività che causano disturbo antropico in prossimità dei siti di nidificazione nel periodo marzo – settembre. Per Biancone (<i>Circaetus gallicus</i>).	L'azienda potrebbe essere impossibilitata ad effettuare le operazioni di diserbo, di difesa fitosanitaria, di sfogliatura e addirittura di vendemmia. Da ciò ne conseguirebbe una grave perdita di produzione sia quantitativa che qualitativa.	Perdita di produzione: idem c.s.	Sì.
Obbligo di avviare azioni per il mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta idonee alla caccia di rettili ed in particolare di serpenti. Per Biancone (<i>Circaetus gallicus</i>).	Se si traduce con l'impossibilità rimettere in produzione una superficie a vigneto attualmente incolta: mancata produzione.	Mancata produzione: idem c.s.	Sì.
Divieto: L'attivazione di cantieri che comportino disturbo antropico e uso di macchine nel raggio di 300 m. dai siti di nidificazione occupati nel periodo maggio-agosto. Per falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>). Divieto: il taglio degli alberi che ospitano nidi e ogni attività che comporti disturbo antropico nel raggio di 300 m. dai nidi stessi. Per falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>).	Se l'azienda avesse degli appezzamenti a vigneto nel raggio di 300 m dal nido sarebbe impossibilitata a coltivare.	Mancata produzione: idem c.s.	Sì.

In sintesi, dalla tabella emerge che nel caso della Coturnice i principali divieti sono il disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo pre-riproduttivo, riproduttivo e invernale, l'obbligo di mantenere la componente arbustiva in caso di riordini e quello di favorire le formazioni a cespugli e i cespugli isolati.

I periodi di rilevante importanza per le colture arboree e i vigneti, vale a dire dalla potatura in primavera ai trattamenti durante l'estate fino alla raccolta, si sovrappongono inevitabilmente con i periodi critici di riproduzione delle specie.

Il caso studio evidenzia quindi la difficoltà a stabilire una compensazione economica differenziata per ogni divieto e/o obbligo dei vari habitat e delle varie specie tutelate, su ogni particella aziendale che ricade in un SIC: è più razionale, quindi, determinare una compensazione economica che tenga conto di tutti gli habitat e le specie coinvolte e che pervenga ad un premio di natura forfetaria che consideri:

5. il maggior impegno gestionale che gli obblighi/divieti delle MdC determinano a carico delle aziende viti-frutticole che operano in aree Natura 2000: oltre ad un aggravio in termini economici, la convivenza con gli habitat e le specie protette comporta per l'agricoltore un maggiore impegno in termini di formazione, che risulta indispensabile per conoscere appieno le caratteristiche dei siti e le abitudini delle specie animali che vivono nel sito;
6. delle interazioni positive e negative fra gli obblighi/divieti (es. obbligo di utilizzazione delle superfici e divieto di disturbo antropico) che rendono difficile la determinazione economica per ciascun habitat/specie;
7. del premio originario la cui componente per il divieto eliminazione degli elementi naturali del paesaggio è pari a 50 €/ha;
8. la difficoltà nel determinare la superficie effettiva su cui calcolare la perdita di produzione, a causa della variabilità dei confini con gli habitat (talvolta all'interno delle colture prative) e delle abitudini/mobilità delle specie di uccelli.

Il nuovo premio della Misura 213 "Indennità Natura 2000" per le colture a vigneto e/o frutteto è pari a 150 €/ha, importo comprensivo del premio originario di 50 €/ha relativo al divieto di eliminazione degli elementi naturali del paesaggio.

ALLEGATO alle Giustificazioni economiche della Misura 213 “Indennità natura 2000”

Estratto dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
 - a. qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b. perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
 - c. distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
 - d. deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI”

Di seguito si riportano le giustificazioni economiche della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013 della Valle d’Aosta. Si fa presente che i processi produttivi “Baseline” sono relativi ad aziende agricole che rispettano sia il regime di Condizionalità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414/07 (vedi allegato 4) sia le Buone Pratiche Agricole Normali (BPAn) utilizzate tradizionalmente in Valle d’Aosta e di seguito descritte per qualità colturale:

- Prato irriguo (PRI): terreno razionalmente coltivato e irrigato, sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) a seconda del tipo di organizzazione dell’azienda e delle caratteristiche pedoclimatiche e altimetriche della zona. Vedi tabella A per l’epoca di sfalcio.
- Prato asciutto (PR): terreno razionalmente coltivato, sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) se la localizzazione altimetrica e le condizioni climatiche stagionali lo consentono. Nella tabella A è riportata la data entro la quale dev’essere effettuata la prima utilizzazione.
- Pascolo fertile (PF): terreno erboso, irrigato e non, utilizzato mediante il pascolamento razionale di bovini, ovicapri ed equini, in proprietà o in affida, sul quale vengono effettuati opportuni interventi colturali (concimazioni, decespugliamenti, spietramenti, ecc.). Ai soli fini del pagamento dei premi agroambientali previsti dall’Azione 2 (Alpicoltura), il pascolo fertile e il pascolo magro (vedi categoria successiva) vengono unificati nell’unica categoria “Pascolo”.
- Pascolo magro (PM): terreno, in prevalenza erboso, generalmente marginale e poco produttivo, utilizzato mediante il pascolamento razionale di bovini, ovicapri ed equini, in proprietà o in affida. La superficie non è soggetta a particolari interventi colturali. Ai soli fini del pagamento dei premi agroambientali previsti dall’Azione 2 (Alpicoltura), il pascolo fertile e il pascolo magro vengono unificati nell’unica categoria “Pascolo”.
- Prato arborato (PRA): terreno su cui sono presenti alberi da frutto, allineati o sparsi, con una densità tra:
 - 50 -180 piante/ha per le pomacee e le drupacee coltivate su franco;
 - 100 - 300 piante/ha per le pomacee e le drupacee coltivate su portainnesti clonali;
 - 40 - 100 piante/ha per il castagno ed il noce.

Il terreno deve essere razionalmente coltivato effettuando almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) a seconda del tipo di organizzazione dell’azienda e delle caratteristiche pedoclimatiche e altimetriche della zona. Nella tabella A sono riportate le date entro le quali devono essere effettuate le utilizzazioni.

- Superfici multifunzionali (SM): superfici foraggere coltivate secondo schemi gestionali diversi da quelli sopra individuati in quanto utilizzate, oltre che a scopi agricoli, anche per finalità diverse quali manifestazioni, attività di campeggio temporanee, ecc., sempre che consentano e abbiano una buona compatibilità con l’esercizio di una razionale attività agricola. L’inserimento di queste superfici è consentito esclusivamente nel caso in cui il richiedente presenti una relazione che descriva dettagliatamente i connotati delle attività extra-agricole svolte. Un’apposita commissione interna dell’Assessorato dell’Agricoltura valuterà la loro ammissibilità e il livello di premio concedibile in rapporto alla coltura agraria di riferimento.
- Frutteto (F): superficie investita ad alberi da frutto quali melo, pero, albicocco, ciliegio, ecc.. Il sesto di impianto è regolare e la densità è superiore a 180 piante/ha, se allevati su franco, e 300 piante/ha, se coltivati su portainnesti clonali.

- Vigneto per la produzione di vino DOC (VD): terreno coltivato a vitigni atti alla produzione di vini di qualità (DOC). La densità dev'essere di almeno 5000 piante/ha per allevamento a filare e alberello e 1200 piante/ha per allevamento a pergola.
- Vigneto per la produzione di altri vini (VT): terreno coltivato a vitigni atti alla produzione di vini che non rientrano fra quelli di qualità. La densità dev'essere di almeno 5000 piante/ha per allevamento a filare e alberello e 1200 piante/ha per allevamento a pergola.

Nelle tabelle che seguono si mette in evidenza il confronto fra le disposizioni “baseline” (condizionalità e Buona Pratica Agricola normale) e gli impegni previsti dalle cinque Azioni agroambientali della Misura 214 del PSR della Valle d'Aosta.

TABELLA DI CONFRONTO FRA DISPOSIZIONI “BASELINE” (CONDIZIONALITA’ E BUONE PRATICHE AGRICOLE NORMALI), IMPEGNI AGROAMBIENTALI E IMPEGNI PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

Azione 1 – “FORAGGICOLTURA” - Azione 2 “ALPICOLTURA” – AZIONE 4 “SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA D’ESTINZIONE - AZIONE 5 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”

OBBLIGHI BASELINE E DI BUONA PRATICA AGRICOLA (PER TUTTE LE AZIONI)	OBBLIGHI AGROAMBIENTALI (PER LE AZIONI 1 – 2 - 4)	OBBLIGHI PER L’AZIONE 5 AGRICOLTURA BIOLOGICA															
<p>CONDIZIONALITA’</p> <p>- Rispetto dell’ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE, ovvero: rispetto delle norme del codice di buona pratica agricola, nonché le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)e quindi rispetto della norma 1.1 – Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendenza; norma 4.2 gestione delle superfici ritirate dalla produzione.</p> <p>- Rispetto dell’Obiettivo 2- SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO –“Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche” ,rispetto della norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541,modificate dal D.M. 18 ottobre 2007, n. 13286, ovvero: divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga, che tratta la possibilità contraria, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.</p> <p>Le norme di Buona Pratica Agricola normale (BPAn) stabiliscono inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aziende zootecniche di fondovalle: come previsto dalle norme sopra citate, l’apporto di azoto totale/ha non dev’essere superiore a 340 kg per anno; peraltro, come riportato al paragrafo di questo Allegato “Determinazione del carico animale” (pag. 5), il carico massimo per la BPAn, pari a 4 UBA*/ha su base annua per le Razze autoctone (e di 3 UBA/ha per le razze non autoctone), corrisponde a 227 kg/ha di N; è possibile una correzione eventuale degli squilibri di elementi nutritivi tramite concimazioni chimiche non superiori a 50 kg/ha di N, 30 kg/ha di P e 30 kg/ha di K. Aziende foraggicole di fondovalle (prati permanenti): concimazione minerale con apporto di 46 unità/ha di N/minerale e letamazione pari 135 q/ha con letame maturo (pari a 54 unità/ha di N organico); questa concimazione assicura l’apporto di 100 unità/ha di N totale, che rappresenta il fabbisogno medio di Azoto di un prato permanente. Aziende di alpeggio: il carico normale in BPAn è di 0,8 UBA*/ha (pari a 45 unità/ha di N); nessun obbligo in merito al carico animale minimo. Le date di utilizzazione dei prati-pascoli sono, di norma, quelle indicate nella tabella seguente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Altimetria</th><th>Numero Minimo di utilizzazioni (sfalcio-pascolo)</th><th>Date entro le quali devono essere effettuate le utilizzazioni</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sotto 600 s.l.m.</td><td>3 di cui almeno uno sfalcio di produzione</td><td>Prima utilizz.: 30/06 Seconda utilizz.: 30/08</td></tr> <tr> <td>Tra 600 e 1100 s.l.m.</td><td>3 di cui almeno uno sfalcio di produzione</td><td>Prima utilizz.: 10/07 Seconda utilizz.: 10/09</td></tr> <tr> <td>Tra 600 e 1100 s.l.m.</td><td>2 di cui almeno uno sfalcio di produzione</td><td>Prima utilizz.: 20/07</td></tr> <tr> <td>Oltre 1500 mt slm</td><td>2 di cui almeno uno sfalcio di produzione</td><td>Prima utilizz.: 10/08</td></tr> </tbody> </table>	Altimetria	Numero Minimo di utilizzazioni (sfalcio-pascolo)	Date entro le quali devono essere effettuate le utilizzazioni	Sotto 600 s.l.m.	3 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 30/06 Seconda utilizz.: 30/08	Tra 600 e 1100 s.l.m.	3 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 10/07 Seconda utilizz.: 10/09	Tra 600 e 1100 s.l.m.	2 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 20/07	Oltre 1500 mt slm	2 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 10/08	<p>AZIONE 1: FORAGGICOLTURA</p> <p>Intervento“<u>RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE</u>” (aziende zootecniche) Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn (punto 1): eliminazione delle concimazioni chimiche e riduzione del carico animale a 2,2 UBA*/ha (pari a 122 kg di N assimilabile per ha): la riduzione effettiva di N totale rispetto alla BPAn è quindi pari a 155 unità/ha di N, date dalla sottrazione fra l’N totale apportato in BPAn (227 unità/ha corrispondenti a 4 UBA*/ha sommate alle 50 unità di N minerale), meno le 122 unità/ha del carico agroambientale corretto. Tale riduzione corrisponde al 56% di N. Il corretto carico animale può essere garantito anche attraverso un accordo fra aziende zootecniche e foraggiere (esempio Contratto fieno-letame).</p> <p>Intervento “<u>GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENTI</u>” (aziende foraggicole): Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn (punto 2) eliminazione delle concimazioni chimiche (meno 46 unità/ha di N) e letamazione con letame maturo per un massimo di 170 q/ha (pari a 68 kg/ha di N organico); ne risulta una riduzione effettiva dell’Azoto totale pari a 32 unità/ha di N (-32%). L’apporto di letame può essere garantito attraverso un accordo fra aziende foraggiere e zootecniche (esempio Contratto fieno-letame).</p> <p>AZIONE 2: ALPICOLTURA</p> <p>Intervento: “<u>GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO</u>” Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn (punto 3) Il carico agroambientale corretto per gli alpeggi è fissato in 0,5 UBA*/ha, che determina una riduzione dell’N totale apportato pari a 17 kg/ha di N (pari al 38%); la riduzione è determinata dalla differenza fra 0,8 UBA*/ha della BPAn (corrispondenti a 45 kg/ha di N) e le 0,5 UBA*/ha del carico agroambientale corretto (pari a 28 kg/ha di N). Il carico animale minimo non può essere inferiore a 0,10 UBA*/ha.</p> <p>AZIONE 4 “ SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA D’ESTINZIONE Obblighi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze; riproduzione in purezza di un numero di UBA* almeno pari a quello per il quale è stato richiesto l'aiuto, lasciando comunque la possibilità di sostituire, nel corso dell’impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica; rispetto del carico massimo di 4 UBA*/ettaro; allevare almeno 1 UBA* per le razze bovine e almeno 0,6 UBA per quelle ovi-caprine. 	<p>Obblighi generali</p> <p>Possono accedere gli agricoltori gestori di allevamenti biologici, iscritti all’elenco regionale degli operatori biologici ai sensi della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di questo, in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dall’Organismo di controllo. La misura consiste nell’assunzione, da parte dell’agricoltore, dell’impegno ad adottare o mantenere i metodi di produzione (CE) 834/07 che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91, della legge regionale n. 36/99 e della legge 8/01.</p> <p>Possono accedere gli iscritti all’Elenco regionale degli operatori biologici o presentare, all’atto della domanda, l’attestato di idoneità per l’anno in corso.</p> <p>Altri impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> conservare la documentazione prescritta dalla Legge regionale 36/99 e abroga il Reg. (CEE) 2092/91; sottoporsi ai controlli aziendali, anche serali, e fornire ai funzionari regionali ed fornire le informazioni (documenti contabili, fatture, verbali di controllo, ecc.) all’esecuzione dei controlli, nonché a fornire campioni di terreno o prodotti che potranno essere analizzati; l’impegno deve interessare tutta la superficie aziendale (S.A.U) dell’unità aziendale investita in una misura. <p>Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn: punti 1) e 2) Rispettare integralmente i vincoli derivanti dal Reg (CE) 1804/99, e della legge regionale 8/01;</p> <ul style="list-style-type: none"> l’impegno deve interessare tutta la superficie aziendale nelle qualità colturali prative; le qualità colturali delle superfici di fondovalle e di alpeggio sono le seguenti: prato irriguo, prato asciutto, ecc. tutti i capi di una stessa specie presenti in azienda devono essere secondo le disposizioni del Reg. (CE) 834/07 e della legge 2092/91; i carichi UBA*/ha massimi sono stabiliti dall’Organismo di controllo e stabilisce le produzioni bovine biologiche e foraggicole. Il carico del carico si utilizzano i parametri di calcolo del carico agroambientali; <p>punto 2): divieto di concimazione minerale.</p>
Altimetria	Numero Minimo di utilizzazioni (sfalcio-pascolo)	Date entro le quali devono essere effettuate le utilizzazioni															
Sotto 600 s.l.m.	3 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 30/06 Seconda utilizz.: 30/08															
Tra 600 e 1100 s.l.m.	3 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 10/07 Seconda utilizz.: 10/09															
Tra 600 e 1100 s.l.m.	2 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 20/07															
Oltre 1500 mt slm	2 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 10/08															

TABELLA DI CONFRONTO FRA DISPOSIZIONI “BASELINE” (CONDIZIONALITA’ E BUONE PRATICHE AGRICOLE NORMALI), IMPEGNI AGROAMBIENTALI E IMPEGNI PER L’AGRICOLTURA		
Azione 3 - FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA – AZIONE 5 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”		
OBLIGHI BASELINE E DI BUONA PRATICA AGRICOLA (BPA)	OBLIGHI AGROAMBIENTALI Azione 3 - FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA	OBLIGHI PER L’AGRICOLTURA
<p>- Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>L’impiego di fitofarmaci e di loro coadiuvanti appartenenti a tutte le classi di tossicità (molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) irritanti (Xi e non classificati) comporta, da parte del titolare di azienda, ai sensi dell’articolo 42 del DPR 290/2001, la tenuta di un registro dei trattamenti, detto anche quaderno di campagna, dove devono essere annotati i dati specificati dal citato art. 42 e approfonditi dalla circolare applicativa del ministero delle politiche agricole e forestali del 31 ottobre 2003 dal titolo: “Modalità applicative dell’art. 42 del Decreto del presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari”.</p> <p>Inoltre l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), è subordinata al possesso dell’apposita autorizzazione rilasciata a coloro che hanno seguito un apposito corso di formazione e sostenuto positivamente l’esame finale, dall’ufficio regionale competente in materia fitosanitaria e produzioni vegetali della Valle d’Aosta. L’utilizzo di tali prodotti comporta anche la conservazione per un anno dei relativi moduli di acquisto di previsti dal comma 6 dell’ art. 24 del DPR 290/2001.</p> <p>I soggetti che utilizzano fitofarmaci e loro coadiuvanti sono tenuti inoltre a rispettare le pratiche relative all’acquisto, al trasporto e alla conservazione in azienda dei fitofarmaci, di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> · acquistare i fitofarmaci esclusivamente presso rivenditori autorizzati; · non acquistare o cedere prodotti sfusi; · non far utilizzare tali prodotti da persone incompetenti o non autorizzate; · per il trasporto non utilizzare mezzi destinati al trasporto di passeggeri, derrate alimentari o alimenti per animali; · conservare tali prodotti in luoghi appositi, asciutti, inaccessibili ai bambini, alle persone estranee e agli animali e possibilmente in locali non interrati. I fitofarmaci classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) devono essere tenuti sotto chiave – all’esterno apporre la scritta o il simbolo di VELENO; · non conservare prodotti fitosanitari a contatto con bevande e alimenti; · redigere un registro di magazzino in cui tenere aggiornato l’elenco dei prodotti presenti. <p>- Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti</p> <p>In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici si fa riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali:</p> <p>- recepimenti nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell’ambito della protezione dell’acqua dai nitrati si fa riferimento alla normativa 91/676/CE su cui si basa la BPAn; - in ambito di prevenzione e riduzione dell’inquinamento si fa riferimento al D.Lgs 18/2/05 n° 59; <p>- recepimenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d’Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006; - Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6 che stabilisce lo stoccaggio il trattamento la maturazione e l’utilizzo dei residui organici di origine zootecnica (liquame e letame) conseguenti all’esercizio dell’attività di allevamento, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e di limitare le esalazioni maleodoranti. <p>Le norme di BPAn stabiliscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concimazione chimica non superiore alle 70 unità di N/ha, 50 di P/ha, 130 di K/ha per la viticoltura; 2. Concimazione chimica non superiore alle 80 unità di N/ha, 110 unità di P/ha e 110 unità di K/ha per la frutticoltura ; 3. Possibilità di integrare la fertilizzazione con concime organico; 4. Utilizzo di principi attivi ammessi dalle leggi vigenti, ovvero in media 10 trattamenti antiperonosporici, 10 trattamenti antioidici, 3 trattamenti antibotritici, 3 trattamenti insetticidi, 1 trattamento acaricida, ammessi in tutto 27 trattamenti per la viticoltura; 5. Numero 10 trattamenti fungicidi e un massimo di 6 insetticidi per la frutticoltura; 6. Diserbo chimico ammesso con terbutilazina, diuron, paraquat, glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio ecc.. per la viticoltura; 7. Diserbo chimico ammesso con glifosate, 2,4 D e MCPA per un massimo di 3 interventi per la frutticoltura. 	<p>Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn:</p> <p>VITICOLTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerato 85 U/ha l’apporto di N totale nella BPAn (70 U di chimico e 15 U di organico stimato), impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 45 U/ha di N totale (- 47% rispetto alle BPAn). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l’accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo. - E’ vietato l’impiego dei liquami. - Obbligo di compilazione del “Registro dei fertilizzanti” in cui devono essere riportate tutte le utilizzazioni degli. - obbligo di detenzione delle fatture di acquisto dei fertilizzanti. <p>FRUTTICOLTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerato 100 U/ha l’apporto di N totale nella BPAn (80 U di chimico e 20 U di organico stimato), impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 55 U/ha di N totale (- 45 % rispetto al BPAn). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l’accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo. - E’ vietato l’impiego dei liquami. - Obbligo di compilazione del “Registro dei fertilizzanti” in cui devono essere riportate tutte le utilizzazioni degli stessi. - obbligo di detenzione delle fatture di acquisto dei fertilizzanti. <p>Sia per la viticoltura che per la frutticoltura, le aziende aderenti devono adottare sull’intera superficie aziendale le disposizioni tecniche contenute dei “Disciplinari di produzione integrata” (norme generali e di coltivazione) delle diverse colture, conformemente alle linee guida approvate dal "Comitato tecnico scientifico nazionale" istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005.</p>	<p>La misura consiste nell’impegno dell’imprenditore agricolo a adottare o mantenere le pratiche definite dal Reg. (CE) (CEE) n. 2092/91, della legge regionale n. 36/91.</p> <p>Obblighi aggiuntivi rispetto al punto 1): divieto di uso per quanto riguarda la punto 2): divieto di uso per quanto riguarda la punto 3): sostituzione fertilizzazione con concimi punti 4) e 5): trattamento come descritti nel Reg. (CEE) 2092/91; punti 6) e 7): divieto di sintesi, quindi sostituzione diserbo manuale.</p> <p>Possono accedere gli operatori degli operatori della presentare, all’atto della conformità per l’anno Altri impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservare la documentazione Reg. (CE) 834/07 2092/91; - in caso di controllo funzionari regionali e la documentazione fatture, verbali di all’esecuzione o consentire il prelievo di prodotti che ad analisi; - l’impegno deve includere l’impegno agricolo utilizzato aziendale investimenti coltura.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Azione 1. FORAGGICOLTURA

a) Aziende zootecniche

Intervento: RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE

Giustificazione del premio proposto

Considerate le seguenti voci per un allevamento bovino con lattifere della Razza Valdostana Pezzata Rossa che produce latte per la vendita diretta ad un caseificio che trasforma il latte in Fontina DOP:

- una differenza di carico massimo fra allevamento baseline (4 UBA*/ha) e allevamento agroambientale (2,2 UBA*/ha);
- una quota di rimonta pari al 20%, talché la quota di vacche in produzione è pari all'80%;
- una produzione media delle bovine pari a 40 quintali di latte per lattazione;
- un prezzo medio del latte corrisposto dal caseificio pari a 0,40 €/litro (0,43 nel 2008);
- nei costi variabili si evidenziano le sole voci che differiscono nel confronto baseline/agroambiente, cioè quelle del mangime (specificati al fondo della tabella) e dei costi di transazione (20%):

Processo produttivo Allevamento bovino da latte			Aggiornamento 2008	
	Baseline	Agroambiente	Baseline	Agroambiente
Carico UBA/ha	4	2,2	4	2,2
Produzione unitaria (q/UBA)	40	40	40	40
Prezzo unitario (€/q latte)	40	40	43	43
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	6.400	3.520	6.880	3.784
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	1.343	829	1.560	928
Mangimi (*)	1.343	759	1.560	858
costi di transazione legati alla tenuta dei registri (20%)	0	70	0	70
Margine Lordo (€/Ha)	5.057	2.691	5.320	2.856
Differenziale di Margine Lordo		- 2.366		- 2.464

Costi mangimi/anno (*)

Carico UBA/ha	4	2,2	4	2,2
Fabbisogno di mangimi per UBA/anno (q)	15	15	15	15
Costo mangimi (€/q)	23	23	26	26
Totale costo mangimi	1.343	759	1.560	858

Il differenziale di Margine lordo ottenuto per il processo “allevamento bovino da latte” è confermato anche nel caso di trasformazione diretta del latte in Fontina da parte dell'allevatore presso le strutture aziendali (casera): il minore reddito, anche in questo caso, è generato dalla minore produzione ad ettaro derivante dal carico imposto dall'impegno agroambientale (2,2 UBA*/ha), ma si considerano i seguenti fattori per la trasformazione:

- una resa casearia in Fontina DOP¹ pari a 0,095;
- un prezzo medio di conferimento della Fontina DOP pari a 5,80 €/kg (6,92 €/kg aggiornato al 2009, Fonte Cooperativa Produttori latte e fontina, anno 2008, prezzo medio di vendita Fontina DOP nel periodo invernale)

¹ La Fontina DOP è il prodotto caseario a cui si destina la quota maggioritaria del latte prodotto in Valle d'Aosta.
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Programma di Sviluppo Rurale 07/13
Allegato 5 : Giustificazione economiche dei premi

Ne consegue che la perdita di reddito ad ettaro per l'azienda che produce e trasforma in loco il proprio latte in fontina è pari a:

differenza di carico massimo * quota vacche in produzione * resa casearia * prezzo unitario Fontina

$$1,8 \text{ UBA/ha} \times 0,8 \times 4.000 \text{ Kg} \times 0,095 \times 6,92 \text{ €/kg} = 3.786 \text{ €/ha}$$

Sottraendo al mancato reddito i costi variabili del processo produttivo “allevamento bovino da latte” agroambientale (pari a 928 €, vedi tabella pagina precedente), si ottiene un differenziale di reddito pari a circa 2.858 €/ha.

Infine, l'entità del premio agroambientale corrisposto per l'allevamento bovino da latte è giustificata per entrambi i processi produttivi sopra illustrati, ed è inferiore al massimale stabilito dal reg. (CE) n. 1698/05 (“altri usi del suolo”, massimale pari a 450 €/Ha).

Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è di 350 €/ha.

b) Aziende non zootecniche

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENTI

Giustificazione del premio proposto

L'intervento vuole incentivare la corretta gestione del territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al controllo dello spandimento dei reflui zootecnici. Il prospetto di seguito riportato evidenzia come la riduzione della quota di azoto imposta dall'impegno agroambientale determini una perdita di produzione pari a circa il 16–17 %. La resa unitaria del processo è maggiore rispetto a quello integrato a ragione dell'apporto di fertilizzanti chimici in aggiunta al mantenimento della sostanza organica nel terreno ed alla possibilità di risemine con materiale selezionato, pratiche che aumentano sensibilmente la quantità e la qualità della produzione foraggera.

Il letame impiegato nel processo agroambientale è calcolato in base agli asporti di azoto di un prato permanente, per i quali necessitano 170 q/ha circa di letame.

Processo produttivo Prati Permanenti	Baseline	Agroambiente	Aggiornamento 2008	
			Baseline	Agroambiente
Resa unitaria q/Ha	80	70	80	70
Prezzo unitario €/q	20	20	22	22
prodotto principale (€/Ha)	1.600	1.400	1.760	1.540
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	1.600	1.400	1.760	1.540
Totale Costi variabili (€/Ha) di cui:	934	964	963	994
sementi	50	0	50	0
fertilizzanti	38	0	47	0
letame impiegato	200	340	220	370
Salariati avventizi	546	474	546	474
acqua, elettricità e combustibili	100	100	100	100
costi di transazione legati alla stipula del contratto fieno-letame (20%)	0	50	0	50
Margine Lordo (€/Ha)	666	436	797	546
Differenziale di Margine Lordo €/Ha		- 230		- 251

Considerato il differenziale di margine lordo, il premio proposto è giustificato ed è inferiore al massimale stabilito dal reg. (CE) n. 1698/05: il premio proposto è fissato in 230 €/ha se il letame, attraverso il “Contratto fieno-letame”, proviene da un'azienda zootecnica che abbia sottoscritto l'impegno agroambientale “Riduzione del carico animale”; diversamente, se il letame, attraverso il “Contratto fieno-letame”, proviene da un'azienda zootecnica convenzionale, il premio è ridotto a 180 €/ha.

Azione 2. ALPICOLTURA

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO

Giustificazione del premio proposto

Considerati la differenza di carico massimo fra un'azienda d'alpeggio "baseline" e una agroambientale (differenza fra 0,8 e 0,5 UBA*/ha = 0,3 UBA*/ha), una permanenza di 120 giorni in alpeggio (necessita quindi riportare il dato su base annua), una quota improduttiva di rimonta pari al 20% (quindi una consistenza di stalla pari all'80%), una resa casearia della Fontina pari a 0,095 ed una produzione media in alpeggio pari a 8,75 quintali di latte, e il prezzo medio per la Fontina DOP prodotta in alpeggio (7,13* €/kg, Fonte Cooperativa Produttori latte e fontina, anno 2008, prezzo medio di vendita Fontina DOP nel periodo estivo), risulta la seguente perdita di produzione (mancato reddito) per il bestiame autoctono:

$$\frac{0,3 \text{ UBA/ha} * 365/120\text{giorni} * 0,8 \text{ UBA} * 875 \text{ Kg latte/UBA} * 0,095 \text{ kg Fontina/kg latte} * 7,13 \text{ €/Kg}}{=} 432 \text{ €/ha}$$

Sottraendo al mancato reddito i costi variabili del processo produttivo "allevamento bovino da latte" (i quali, in base alle informazioni in possesso dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ammontano all'incirca al 40% dei ricavi, pari a 149 €/ha), si ottiene un differenziale di reddito pari a 283 €/ha. Il premio proposto è quindi giustificato; anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 75 €/ha.

Azione 3. VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

Intervento: RIDUZIONE DEGLI INPUT CHIMICI IN VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

Giustificazione del premio proposto

L'impegno incide sui processi produttivi "viticoltura" e "frutticoltura" in termini di maggiori costi e di minori ricavi, come descritto nelle tabelle seguenti.

Si precisa che la differenza fra il processo "baseline" e quello integrato nella voce "salariati avventizi" è determinata dall'incidenza di operazioni manuali (decespugliamento per entrambi i processi e diradamento solo per il melo) a sostituzione dei trattamenti antiparassitari e diserbanti non ammessi o ammessi in misura limitata nel processo integrato.

Processo produttivo Vite da vino	Baseline	Agroambiente
Resa unitaria q/Ha	92	90
Prezzo unitario €/q	200	200
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	18.400	18.000
Totale Costi variabili (€/Ha) di cui:	4.949	5.420
antiparassitari	975	780
diserbanti	396	176
fertilizzanti	448	160
concime organico	0	110
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	3.030	3.924
costi di transazione dovuti a nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	170
Margine Lordo (€/Ha)	13.451	12.580
Differenziale di Margine Lordo €/ha		- 871

Processo produttivo Melo	Baseline	Agroambiente
Resa unitaria q/Ha	285	250
Prezzo unitario €/q	38	38
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	10.830	9.500
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	6.628	6.600
antiparassitari	1.770	1.298
diserbanti	330	175
fertilizzanti	576	224
concime organico	0	55
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	3.852	4.662
costi di transazione dovuti a nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	155
Margine Lordo (€/Ha)	4.202	2.831
Differenziale di Margine Lordo €/ha		- 1.371

Considerati i differenziali di Margine Lordo ottenuti per i due processi produttivi, i premi proposti sono giustificati e corrispondono a quelli della precedente programmazione 2000-2006; anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati i premi proposti sono fissati in 840 €/ha per la Vitecoltura e 775 €/ha per la Frutticoltura.

Azione 4. SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

Giustificazione dei premi proposti: salvaguardia delle razze bovine Valdostana Pezzata Nera e Valdostana Castana

Vista l'omogeneità sostanziale della gestione delle due razze si propone un'unica giustificazione economica in cui si evidenziano i mancati ricavi derivanti dalle differenze di produzione.

L'intensità dell'aiuto è giustificata dalla minore produzione lattifera delle razze oggetto di salvaguardia rispetto alla razza Valdostana Pezzata Rossa comunemente allevata nella Regione.

Razza	Totale kg latte / Uba *
Pezzata Rossa Valdostana	3.998
Pezzata Nera Valdostana	2.930
Castana Valdostana	2.930

* Dati relativi alle medie produttive di razza (anno 2006) a cura dell'A.NA.BO.RA.VA. (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana)

Calcolo dei mancati ricavi: considerato un prezzo medio di conferimento del latte di 0.43 €/kg e una mancata produzione di 1.068 kg per ogni UBA* appartenente alle due Razze oggetto dell'intervento, si ottiene:

mancati ricavi = prezzo unitario del latte * mancata produzione per capo

$$= 0.43 \text{ €/kg} * 1.068 \text{ kg/UBA}^* = 459 \text{ €/UBA}^*$$

Calcolo dei minori costi di allevamento: considerate le spese specifiche per l'allevamento bovino in Valle d'Aosta (quantificate in 700 €/UBA) e un minor fabbisogno alimentare delle razze autoctone in via d'estinzione (- 15%), i minori costi di allevamento risultano:

$$\text{minori costi/UBA} = 15 \% \text{ dei costi di allevamento per 1 UBA di Valdostana Pezzata Rossa}$$

$$= (15/100) * 700 \text{ €/UBA} = 105 \text{ €/UBA}$$

Considerati i mancati ricavi (459 €/UBA) e i minori costi di allevamento (105 €/UBA*), si ottiene un minor reddito definitivo di 354 €/UBA*; i premi proposti per le due razze bovine Valdostana Pezzata Nera e Valdostana Castana, ammontano a 200 €/UBA*, e sono dunque giustificati.

Giustificazione del premio proposto: **salvaguardia Razza Caprina Valdostana**

Nel calcolo delle perdite di reddito per tale razza si tiene conto della mancata produzione di latte, in quanto tali animali vengono allevati, oltre che per la produzione di capretti, anche per la produzione di latte destinato alla trasformazione in formaggi. La produzione media di tale razza viene rapportata a quella della Camosciata delle Alpi come riportato in tabella.

Razza	Produzione annua (kg/capo)
Camosciata delle Alpi *	600
Caprina Valdostana **	400

* Dati Associazione Italiana Allevatori (AIA)

** Dati Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV)

Considerato che ad 1 UBA corrispondono 6,66 capre, che la mancata produzione ammonta a circa 200 kg per capo (vedi tabella precedente) e che il prezzo medio per il latte di capra è di 0,75 €/kg, si ottiene un mancato ricavo per UBA come segue:

Mancato ricavo = numero di capi * mancata produzione per capo * prezzo unitario

$$= 6,66 \text{ capi/UBA} * 200 \text{ kg/capo} * 0,75 \text{ €/kg} = 999 \text{ €/UBA}$$

Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 200 €/UBA.

Giustificazione del premio proposto: **salvaguardia Razza Ovina Rosset**

Nel calcolo delle perdite di reddito non è stata presa in considerazione la produzione di latte in quanto gli animali non vengono munti a favore dell'alimentazione degli agnelli che sono venduti per la carne. L'intensità dell'aiuto è giustificata dal minore peso alla nascita e dal relativo accrescimento degli agnelli rispetto alle altre razze maggiormente diffuse come riportato in tabella.

Razza	Età ed accrescimento ponderale in kg			
	nascita	45 gg	60 gg	90 gg
Merinizzata italiana *	3,6	15.5	26	40
Rosset **	2,2	11	18	32

*Dati dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (AssoNaPa)

**Dati Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV)

Considerati:

- un accrescimento medio inferiore di 8 kg tra i 60 e 90 giorni di vita;
- un valore medio di mercato di 3,00 €/kg di peso vivo² per agnelli superiori ai 16 kg;
- un tasso di gemellarità in ambo le razze pari al 60%³;

si ottengono le seguenti proporzioni:

1 UBA = 6,66 Pecore

Parti gemellari = 4 pecore = 8 agnelli

Parti singoli = 2,66 pecore = 2,66 agnelli

Totale agnelli = 10,66

Ne consegue un mancato ricavo per UBA come di seguito descritto:

Mancato ricavo = numero di agnelli * peso vivo medio * prezzo al kg

$$= 10,66 * 8 \text{ kg} * 3,00 \text{ €/kg} = \textbf{255 €}$$

Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 200 €/UBA.

² ~~Rivelazioni ISMEA, anno 2004~~

³ Disciplinare razze merinate e Tesi di Laurea Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina Veterinaria Dott. Claudio Ottavio, 1974)

Azione 5. AGRICOLTURA BIOLOGICA

I premi proposti per gli interventi afferenti all'azione "Agricoltura biologica" sono riportati nel quadro riepilogativo seguente:

AGRICOLTURA BIOLOGICA ZOOTECNICA	450 €/ha
AGRICOLTURA BIOLOGICA VEGETALE:	
COLTURE FORAGGERE BIOLOGICHE	350 €/ha
VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA BIOLOGICHE	900 €/ha
ERBE E PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI BIOLOGICHE	400 €/ha
PICCOLI FRUTTI BIOLOGICI	400 €/ha
COLTURE ORTICOLE BIOLOGICHE	350 400 €/ha

Seguono le giustificazioni economiche dei premi sopra descritti.

Giustificazione del premio proposto: Agricoltura biologica zootecnica

Alle aziende biologiche si riconosce un premio aggiuntivo, derivante dal bilancio fra maggiori costi di gestione e maggiori ricavi ottenuti dalla vendita di latte biologico. Complessivamente gli effetti delle singole voci determinano i seguenti fattori di costo e/o di economia a livello di singolo processo produttivo:

- diminuzione delle rese;
- aumento del fabbisogno di manodopera;
- aumento dei prezzi di vendita delle produzioni;
- economie conseguenti alla diminuzione delle rese (spese di raccolta).

Gli effetti indotti dalle misure agroambientali biologiche coinvolgono l'intera organizzazione aziendale, prevalentemente in funzione dell'ordinamento produttivo adottato:

- adesione alla tecnica biologica per tutta la superficie aziendale;
- vincoli rotazionali;
- vincoli conoscitivi e manutentori.

A tal proposito, per il calcolo della perdita di reddito, viene presa in considerazione la tipologia aziendale che permane in fondovalle per l'intero anno e quindi sostanzialmente priva di pascoli, che non dà il bestiame in affida a terzi nei mesi estivi e quindi non praticano l'alpeggio, con carico medio annuo pari a 2,2 UBA*/Ha.

Considerati un maggiore costo legato all'impiego di mangime biologico nel razionamento e i maggiori ricavi nella vendita di latte biologico, si ottiene un differenziale di Margine Lordo come descritto nella tabella seguente.

Processo produttivo Allevamento bovino da latte	Baseline	Biologico	Aggiornamento 2008		
			Baseline	Agroambiente	Biologico
Carico UBA/ha	4	2,2	4	2,2	2,2
Produzione unitaria (q/UBA)	40	37	40	40	37
Prezzo unitario (€/q latte)	40	45	43	43	47
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	6.400	3.663	6.880	3.784	3.826
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	1.343	1.311	1.560	928	1.410
mangimi (vedi tabella in calce)	1.343	1.221	1.560	858	1.320
costi di transazione legati alla tenuta dei registri (20%)	0	90	0	70	90
Margine Lordo (€/Ha)	5.057	2.352	5.320	2.856	2.416
Differenziale di Margine Lordo		- 2.705		- 2.464	- 2.904
Costi mangimi (€/anno)					
Fabbisogno di mangimi per UBA/anno (q)	15	15	15	15	15
Costo mangimi (€/q)	23	38	26	26	40
Totale costo mangimi	1.343	1.221	1.560	858	1.320

Considerato un differenziale di Margine Lordo pari a 2.705 €/ha, il premio proposto di è giustificato ed è conforme al massimale previsto dall'Allegato al reg. (CE) n. 1698/05.

Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 450 €/ha di superficie foraggera.

Giustificazione del premio proposto: **Culture foraggere biologiche**

Elementi caratterizzanti del territorio della Valle d'Aosta sono i prati permanenti e la loro coltivazione e cura è fondamentale sia per la salvaguardia dell'ambiente, che per la protezione delle risorse naturali, nonché per il mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio.

Inoltre con lo sviluppo di questi ultimi anni della zootecnia biologica, le aziende foraggere biologiche presenti sul territorio regionale hanno maggiori possibilità di collocare il prodotto "foraggio" nel mercato, soddisfacendo le richieste ed i fabbisogni delle aziende zootecniche biologiche.

Il letame impiegato nel processo integrato è calcolato, come base di partenza, in relazione agli asporti di azoto di un prato permanente ed inoltre al fabbisogno di mantenimento della sostanza organica nel terreno (100 unità/ha di azoto), per i quali necessitano 300 q/ha di letame (la differenza nella voce dei "salariati avventizi" è dovuta al maggior impiego di sostanza organica da distribuire sul terreno).

L'adesione all'intervento comporta l'apporto di una quota di azoto che non superi i 170 kg/ha; il premio "foraggicoltura biologica" è determinato considerando che il metodo di produzione biologico comporta un aumento dei costi variabili quali:

- un maggiore costo delle operazioni colturali dovute alla distribuzione del concime organico;
- una minore resa;
- maggiori spese per la tenuta dei registri (la certificazione è sostenuta con la Misura 132).

Come evidenziato nella tabella che segue, il differenziale si genera principalmente nella differente fertilizzazione prevista dai due processi: infatti, nel processo "biologico" l'apporto di sostanza organica (letamazione con letame maturo) dev'essere tale da compensare il fabbisogno di elementi nutritivi che nel processo "baseline" sono garantiti con l'impiego di fertilizzanti di sintesi (ovviamente vietati dalla pratica biologica).

Processo produttivo Prati permanenti	Baseline	Biologico	Aggiornamento 2008	
			Baseline	Biologico
Resa unitaria q/Ha	80	70	95	75
Prezzo unitario €/q	20	22	20	22
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	1.600	1.540	1.900	1.650
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	934	1.253	1.091	1.361
sementi	50	0	50	0
Fertilizzanti chimici	38	0	57	0
letame impiegato	200	600	170	600
acqua, elettricità e combustibili	100	100	100	100
Salariati avventizi	546	483	714	591
Costi di transazione legati alla tenuta dei registri (20%)	0	70		70
Margine Lordo (€/Ha)	666	287	809	289
Differenziale di Margine Lordo €/ha		- 379		- 520

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 379 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 350 €/ha

Giustificazione del premio proposto: **Viticultura biologica**

Il premio “Viticultura biologica” è determinato considerando che il metodo di produzione biologico comporta un aumento dei costi variabili quali:

- un maggiore costo delle operazioni colturali dovute alla distribuzione del concime organico e diserbo manuale;
- una minore resa;
- assenza di fertilizzanti e diserbanti;
- maggiori spese per la tenuta dei registri (la certificazione è sostenuta dalla Misura 132).

Processo produttivo Vite da vino	Baseline.	Biologico
Resa unitaria q/Ha	92	75
Prezzo unitario €/q	200	220
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	18.400	16.500
Totale Costi variabili (€/Ha) d cui:	4.869	6.818
antiparassitari	975	520
diserbanti	396	0
fertilizzanti	192	0
letame impiegato	50	300
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	3.157	5.718
costi di transazione per nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	180
Margine Lordo (€/Ha)	13.531	9.682
Differenziale di Margine Lordo €/ha		- 3.849

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 3.849 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 900 €/ha.

Giustificazione del premio proposto: **Frutticoltura biologica**

Il premio “Frutticoltura biologica” è determinato considerando che il metodo di produzione biologico comporta un aumento dei costi variabili quali:

- un maggiore costo delle operazioni colturali dovute alla distribuzione del concime organico, diserbo manuale;
- una minore resa;
- assenza di fertilizzanti e diserbanti;
- maggiori spese per la tenuta dei registri (la certificazione è sostenuta dalla Misura 132).

Processo produttivo Melo	Baseline	Biologico
Resa unitaria q/Ha	285	230
Prezzo unitario €/q	38	42
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	10.830	9.660
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	6.530	7.680
antiparassitari	1.770	2.100
diserbanti	330	0
fertilizzanti	390	0
letame impiegato	40	300
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	3.900	5.000
costi di transazione dovuti a nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	180
Margine Lordo (€/Ha)	4.300	1.980
Differenziale di Margine Lordo €/ha		- 2.320

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 2.320 €/ha, il premio proposto è giustificato.

Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati il premio proposto è fissato in 900 €/ha.

Giustificazione del premio proposto: **Colture aromatiche ed officinali biologiche**

Nella giustificazione economica si è descritta la metodologia di coltivazione della “Parietaria”. Rispetto alla coltivazione convenzionale, rispettosa della condizionalità, notiamo una sensibile minor produzione a ettaro dovuta ad un più difficile controllo dei parassiti e delle infestanti e una impossibilità di utilizzare del concime chimico, anche solo alla ripresa vegetativa.

Essendo pianta quinquennale il fabbisogno di sostanza organica è 450 q/hq all’impianto e 200 q/ha alla ripresa vegetativa, che viene soddisfatto con l’apporto di 130 quintali di letame fresco per anno.

Processo produttivo Pianta Officinali	Baseline	Biologico
Resa unitaria q/Ha	30	20
Prezzo unitario €/q	300	460
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	9.000	9.200
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	1.120	1.910
antiparassitari	120	0
diserbanti	70	0
fertilizzanti	80	0
letame impiegato	0	260
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	750	1.470
costi di transazione per nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	80
Margine Lordo (€/Ha)	7.880	7.290
Differenziale di Margine Lordo		- 590

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 590 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 400 €/ha

Giustificazione del premio proposto: **Piccoli frutti biologici**

Il differenziale di reddito rilevato tra il conto economico della produzione assimilabile alla condizionalità e il biologico deriva da :

- a) variazione dei costi di produzione in relazione alla concimazione esclusivamente organica;
 - b) operazioni colturali da effettuare manualmente, calcolato nei salariati avventizi;
 - c) variazione dei prezzi di vendita.
- a) La diminuzione delle rese nei vari sistemi di produzione è imputabile ad una tecnica di produzione con minore apporto di fertilizzanti chimici e all'utilizzo di un minor numero di interventi fitosanitari con ridotto spettro di azione ed a basso impatto ambientale. In agricoltura biologica, la pressione parassitaria è controllata solo da principi di natura "preventiva", porta ad un aumento del numero degli interventi e ad una diminuzione della produzioni. La spesa più evidente è il fabbisogno di sostanza organica che viene soddisfatto con l'apporto di 200 quintali di letame fresco.
 - b) In agricoltura biologica molta importanza ha l'apporto di sostanza organica. Il costo degli antiparassitari si differenzia molto a causa del prezzo del prodotto ammesso quale il Rotenone. Il calo di produzione comporta una diminuzione delle spese, relative alla manodopera per la raccolta, ma si innalzano quelle per la concimazione organica e il diradamento manuale.
 - c) Vi è differenziazione nel prezzo del prodotto ottenuto in Biologico da quella della condizionalità in quanto i frutti vengono indirizzati verso canali commerciali del mercato locale ma con un aumento sul prezzo di vendita di circa il 10 %.

Processo produttivo Piccoli frutti	Baseline	Biologico
Resa unitaria q/Ha	120	100
Prezzo unitario €/q	700	850
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	84.000	85.000
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	27.360	30.080
fertilizzanti	332	0
antiparassitari	2.300	3.500
diserbanti	460	0
letame impiegato	0	400
salariati avventizi	24.500	26.000
acqua, elettricità e combustibili	100	100
costi di transazione per nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	80
Margine Lordo (€/Ha)	56.640	54.920
Differenziale di Margine Lordo		- 1.720

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 1.720 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 400 €/ha

Giustificazione del premio proposto: **Culture orticole biologiche**

Il mancato reddito, rilevato tra il conto economico della produzione assimilabile alla condizionalità e il metodo biologico deriva da :

- diminuzione delle rese imputabile ad un minor uso di concimi e di fitofarmaci;
- aumento dei costi di produzione imputabile all'assenza dell'impiego dei diserbanti con conseguente aumento delle ore lavorative per il diserbo manuale.

Processo produttivo Culture orticole	Baseline	Biologico
Resa unitaria q/Ha	200	170
Prezzo unitario €/q	40	52
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	8.000	8.840
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	5.311	6.724
antiparassitari	63	225
diserbanti	88	0
fertilizzanti	114	0
letame impiegato	104	207
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	4.842	6.132
costi di transazione per nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	60
Margine Lordo (€/Ha)	2.689	2.116
Differenziale di Margine Lordo		- 573

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 573 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 400 €/ha

GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 215
“PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE”

Di seguito si riportano le giustificazioni economiche dell’Azione “Lettiera” della misura 215 “Pagamenti per il benessere animale” del PSR 2007/2013 della Valle d’Aosta. Si fa presente che i processi produttivi “Baseline” sono relativi ad aziende agricole che rispettano il regime di condizionalità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414/07 (vedi allegato 4) e che attuano le tradizionali tecniche di allevamento che caratterizzano il sistema zootecnico valdostano.

A tal proposito, la descrizione approfondita delle tecniche di allevamento tradizionali in Valle d’Aosta è riportata nella scheda di misura (PSR, pagina 152), pertanto di seguito si riportano soltanto le giustificazioni economiche dei premi.

Giustificazione del premio proposto: “Lettiera”

L’azione compensa i maggiori costi derivanti dalla corretta gestione/sostituzione della lettiera.

Si considera che per le stabulazioni fisse e per i piccoli allevamenti, tipici della realtà valdostana, è necessario intervenire apportando giornalmente una media di 2 kg/UBA* di paglia, il che comporta circa 13 ore/UBA* per anno di maggior lavoro per il mantenimento della lettiera.

Per il calcolo del premio si è inoltre tenuto conto dell’incremento di reddito dovuto al maggior valore del letame prodotto rispetto al valore del liquame.

Processo produttivo	Baseline	Intervento
Consistenza media aziendale UBA*/azienda	20	20
Produzione unitaria q/UBA*	40	40
Prezzo Unitario (€/q latte)	40	40
PLV (Produzione lorda vendibile) €/UBA*	1600	1600
Totale Costi variabili (€/UBA*) di cui:		
Acquisto paglia	47,45	94,90
Costo lavoro aggiuntivo mantenimento annuale lettiera	35	104
Margine Lordo (€/UBA*)	1517,55	1401,10
Differenziale di Margine Lordo €/UBA*		- 116,45

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 116,45 €/UBA*, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 110 €/UBA*.

GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 216 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI”

1) Riferimenti normativi

Come previsto dall'articolo 53 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1974/2006, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31 da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. Tale possibilità è applicabile anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale.

2) Fonti

- “Elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni – Voci elementari – anno 2011” – adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1484 del 24/06/2011.

Le giustificazioni che seguono fanno riferimento al Prezziario 2011; va da sé che all'atto della pubblicazione dei bandi di finanziamento saranno utilizzati i prezzi in vigore.

3) Parametri adottati per la quantificazione dell'aiuto

La giustificazione economica dell'aiuto è differente a seconda che l'opera di ripristino sia realizzata dall'imprenditore agricolo o da un'impresa organizzata:

- nel caso di lavoro volontario da parte dell'imprenditore agricolo è stato determinato un costo standard che considera il ripristino di un muro a secco di dimensioni medie e con un'altezza massima di 1,5 m (anche in considerazione delle norme sulla sicurezza)
- nel caso di opere realizzate da imprese i prezzi utilizzati sono quelli in corso del Prezziario regionale della Valle d'Aosta.

3.1) Costo standard dei lavori in economia eseguiti dall'imprenditore agricolo

- **Costo standard per la manodopera**

Gli importi orari del “Prezziario regionale delle opere edili” sono comprensivi di utile d'impresa (10% sul costo unitario), ma questa voce è da detrarre nel caso di lavori in economia, come segue:

Operaio Comune 27,00 €/h – 10% = 24,30 €/h

Operaio Specializzato 32,00 €/h – 10% = 28,80 €/h

- **Sgombero pietre crollate.**

Fase preliminare dell'intervento di ripristino che prevede l'opera di un operaio comune (O.C.) ed è quantificata in 2 h di lavoro comprendenti:

- la predisposizione dello spazio necessario alla formazione del cantiere, mediante ripulitura, eventuale decespugliamento dell'area, spianamento del terreno e rimozione delle pietre crollate;
 - la demolizione delle parti instabili del muro oggetto di ripristino, compreso l'eventuale scavo d'impostazione;
 - la cernita preliminare del materiale lapideo da mettere in opera e del materiale terroso di riempimento a monte della muratura.
- **Ripristino muro a secco.**

Questa fase prevede compresenza dell'operaio comune (O.C.) e dell'operaio specializzato (O.S.):

a) Operaio comune (3 h di lavoro/ m³):

- provvista del materiale lapideo per la posa in opera da parte dell'operaio specializzato;
- assistenza all'operaio specializzato nella messa in opera del pietrame;
- sistemazione del materiale terroso di riempimento a monte della muratura a completamento del ripristino;

b) Operaio specializzato (2¾ h di lavoro/ m³):

- ricostruzione della muratura con sistemazione a regola d'arte del pietrame;
- realizzazione di idonee opere di regimazione superficiale delle acque piovane strettamente connesse alla stabilità del manufatto ripristinato.

- **Quantificazione della volumetria**

Un metro cubo di muratura tradizionale, caratterizzato da pietre di piccola pezzatura, corrisponde ordinariamente ad un manufatto delle seguenti dimensioni:

L 1,40m x H 1,50m x P 0,50m.

- **Determinazione del conto economico**

Nella tabella che segue sono indicati gli importi relativi alle operazioni di ripristino per m³ di muretto a secco:

Operazioni	Tempo (ore)	Prezzo unitario (€/ora)	Prezzo totale (€/m ³)
sgombero pietre (operaio comune)	2,00	24,30	48,60
ripristino muro a secco (operaio comune)	3,00	24,30	72,90
ripristino muro a secco (operaio qualificato) 2 ore ¾	2,75	28,80	79,20
Prezzo totale al m³			200,70

Il valore ricavato, espresso in €/m³, viene convertito in €/m² applicando la profondità media di 0,50m precedentemente determinata:

$$200,70 \text{ €/m}^3 / 0,50\text{m} = 100,35 \text{ €/m}^2$$

L'importo dell'aiuto, determinato in **100,00 €/m²**, è coerente coi prezzi applicati dal Prezziario regionale per il ripristino della stessa tipologia di manufatto, per cui si ritiene giustificato.

3.2) Prezzi da applicare nel caso di opere realizzate da imprese organizzate

Nel caso di murature ripristinate da imprese (fatturabili) si utilizzeranno le seguenti voci dell'Elenco prezzi regionale; i prezzi indicati fanno riferimento all'anno 2011, mentre quelli applicati a seguito della pubblicazione del bando di finanziamento saranno quelli in corso.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S12.C10	Muratura in pietrame scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, di dimensioni proporzionate al muro da costruire e al risultato da conseguire, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte		
S12.C10.005	con pietre di superficie a vista inferiore ai 0.25 mq (Euro centocinquantacinquevirgolasessantasei)	€/m ³	155,66
S12.C10.010	con pietre di superficie a vista inferiore ai 0.16 mq (Euro centosettantottovirgolasessantuno)	€/m ³	178,61
S12.C10.015	con pietre di superficie a vista inferiore ai 0.10 mq (Euro duecentocinquevirgolaquarantaquattro)	€/m ³	205,44
S12.C10.020	con pietre di superficie a vista inferiore a 0.05 mq (Euro duecentoventunovirgolasettantadue)	€/m ³	221,72
S12.C20.000	Muratura in pietrame di medie-grosse dimensioni, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	€/m ³	87,80
S04.A10.000	Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, escluso il costo di smaltimento in conformità alle prescrizioni progettuali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (Euro seivirgolatredici)	€/m ³	6,13
S04.A15	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, escluso il costo di smaltimento in conformità alle prescrizioni progettuali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita		
S04.A15.110	per profondità fino a 4 m (Euro seivirgolasessantatre)	€/m ³	6,63
S04.A15.210	con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta (Euro sedicivirgolaventicinque)	€/m ³	16,25

Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo di mezzi meccanici, il Prezziario regionale non prevede le operazioni per lo sgombero manuale delle pietre crollate: in questo caso si fa quindi riferimento alle medesime operazioni indicate nel caso 3.1:

- predisposizione dello spazio necessario alla formazione del cantiere, mediante ripulitura, eventuale decespugliamento dell'area, spianamento del terreno e rimozione delle pietre crollate;
- demolizione delle parti instabili del muro oggetto di ripristino, compreso l'eventuale scavo d'impostazione;
- cernita preliminare del materiale lapideo da mettere in opera e del materiale terroso di riempimento a monte della muratura.

Considerando che per le tre operazioni di cui sopra sono necessarie 2 ore di lavoro di un operaio comune (O.C.), e che le tariffe sono comprensive dell'utile di impresa, si determina quanto segue:

Operazioni	Tempo (ore)	Prezzo unitario (€/ora)	Prezzo totale (€ m³ muro ripristinato)
sgombero pietre (operaio comune)	2,00	27,00	54,00